Cultura giuridica e diritto vivente
Rivista on linedel Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo
Saggi

EGIZI E CITTADINANZA ROMANA

Valerio Marotta

Abstract
[Egyptians and roman citizenship] In the 1st century AD, the Egyptians, in contrast to the vast majority of the *peregrini* who inhabited the other provinces of the Empire, were only admitted in exceptional cases to Alexandrian or Roman citizenship (see Plin. *Epp.* 10.5, 10.6, 10.7, 10.10, Josephus' *Contra Apionem* 2.40-41 [but cf. also 2.28-30 e 2.72] and the § 55 of the *Gnōmōn* of the *Ídios Lógos*). After Hadrian the Egyptian institutional pattern underwent a deep change. Between the 2nd and the 3rd century its institutions conformed to those of the other provinces. In 200 AD the administrative structure of the Egyptian *metropoleis* changed fundamentally when Severus ordered the creation of a *boulé*, or town council, in the capital of each name. It is therefore likely that in 212 AD the Egyptians as well benefited from the «divine gift». Yet neither the restrictions concerning their status nor the social structure of Egypt underwent essential changes.

Key Words:
Roman Citizenship, Antonine Constitution, Egyptians, *Laographía*, *Metropóleis*.

Vol. 1 (2014)

Egizi e cittadinanza romana

Valerio Marotta*

1. In molti si sono chiesti se Caracalla, nella primavera del 212, avesse elargito anche agli Egizi della *chora* e dei *nomói* il suo 'dono divino'[1], annoverandoli così tra i *cives Romani*.

È una domanda che si ripropone identica dalla fine del XIX secolo[2], ancor prima, dunque, che si scoprisse il *P. Giessen* 40 col. I[3]. A tale quesito, soprattutto in questi ultimi anni, si risponde positivamente. E anch'io, almeno per ora, non intendo discutere criticamente la *communis opinio*[4], sebbene non manchino, a ben vedere, indizi di segno opposto, che suggerirebbero, in fondo, pur sempre cautela. In Cirenaica, per esempio, attorno al 500, alla luce di un *decretum* (o di un *edictum*) di Anastasio, tramandatoci da una

* Valerio Marotta è professore ordinario di Storia del Diritto Romano nell'Università di Pavia. Sulla cittadinanza in età antica e moderna ha pubblicato: *Cittadinanza imperiale romana e britannica: le riflessioni di James Bryce,* in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 35 (2006) 403-428 [= in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité* 118 (2006) 95-106]; *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, in G. Traina (ed.) sez. III. *L'ecumene romana*, vol. VI. *Da Augusto a Diocleziano* (Roma 2009) 499-552; *La cittadinanza romana in età imperiale* (*secoli I-III d.C*). *Una sintesi* (Torino 2009); *Das Bürgerrecht im römischen Kaiserreich* (Berlin 2010); *I diritti degli stranieri*, in A. Giardina-F. Pesando (edd.), Roma Caput Mundi. *Una città tra dominio e integrazione* (Milano 2012) 201-209; *Tre riflessioni sulla cittadinanza: da Roma antica al mondo attuale*, in *Iuris Antiqui Historia* 5 (2013) 53-72; *Voce* civis / civitas**,** in *Handwörterbuch der antiken Sklaverei* (Mainz in corso di stampa); Ius sanguinis, ius soli*: una breve nota sulle radici storiche di un dibattito contemporaneo*, in *Periodica De Re Canonica* 103.4. (2014) 663-694; *St. Paul's Death. Roman Citizenship and* summa supplicia, in A. Puig i Tàrrech, J.M.G. Barclay, J. Frey (edd.), *The Last Years of St. Paul* (Tübingen 2014) 238-260.

[1] *Theía Dōreá*: *BGU* n. 655, *nomós* dell'Arsinoite, 15 agosto 215: vd. K. BURASELIS, *Theía Dōreá. Meletes pano stin politikitis dynasteias ton seviron kai tin Constitutio Antoniniana* (Atene 1989) (anche in traduzione tedesca *Theía Dōreá. Das göttlich-kaiserliche Geschenk. Studien zur Politik der Severer und zur Constitutio Antoniniana* (Wien 2007).

[2] *Infra*, nt. 73.

[3] A. TORRENT, *La constitutio Antoniniana. Reflexiones sobre el Papiro Giessen 40 I* (Madrid 2012) con bibl.; G. PURPURA, *Constitutio Antoniniana de civitate (212 d.C.). (P.Giss. 40 I = FIRA* I, p. 88*) (p. 215 d.C.)*, in ID. - (ed.), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori.* I., *Leges* (Torino 2013) 695-715 part., cui *adde* P. KUHLMANN, *Papyrologie – Philologie – Alte Geschichte am Beispiel des Papyrus Gissensis 40*, in U. EGELHAAF-GAISER (ed.), *Kultur der Antike. Transdisziplinäres Arbeiten in den Altertumswissenschaften* (Berlin 2011) 257-277; P. KUHLMANN-T. BARNES, *Die Constitutio Antoniniana: der Bürgerrechtserlass von 212*, in B. PFERDEHIRT, M. SCHOLZ (edd.), *Bürgerrecht und Krise. Die constitutio Antoniniana 212 n. Chr. und ihre innenpolitischen Folgen* (Mainz 2012) 45-50. Un quadro anche in C. CORBO, *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio* (Napoli 2013) 36 ss.

[4] Per la quale posso rinviare a T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in *Storia di Roma* III. Tomo I. *L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni* (Torino 1993) 43 ss.

epigrafe adesso conservata al Louvre[5], sembrerebbe ancor netta – notò, a suo tempo, Santo Mazzarino[6] – la distinzione tra Romani ed Egizi: una circostanza sorprendente, tale, in ogni caso, da alimentare dubbi e perplessità:

> ll. 46-51 «Che i soldati <di stanza> nei *castelli* con tutta la diligenza <possibile> facciano la guardia, e che per desiderio di <buon> mercato, nessuno si rechi nel territorio dei *barbari*, né gli scambi con essi stabilisca; ma che sorveglino essi anche le strade, affinché né *Romani né Egiziani* né qualsiasi altro senza passaporto l'ingresso <libero> presso i *barbari* abbia; che invece, quelli, che appartengono alla razza dei Maci, in séguito a *lettere* del *chiarissimo* prefetto, permettano che nei centri abitati della Pentapoli pervengano»[7].

Una valutazione complessiva dei primi due secoli di governo imperiale in Egitto (e Alessandria[8], inutile ricordarlo, tale propriamente non era) consente di affermare che i Romani non solo non fecero alcunché per riconciliare i suoi abitanti autoctoni con gli *Héllenes* residenti nella *chora* o nei *nomói*, ma crearono, sul piano giuridico e amministrativo, i presupposti per acuire ancor di più i loro reciproci contrasti. Difatti i *gymnasía* dei villaggi furono chiusi e quelli delle *metrópoleis* riformati in modo tale che il farne parte divenne, come conseguenza delle regole definite dagli apparati di governo della *provincia*, un'ambita posizione di privilegio e, allo stesso tempo, principale marca distintiva del possesso di un rango elevato.

L'intera popolazione dell'Egitto fu suddivisa in Romani (immigrati o naturalizzati); *astoí* (i cittadini d'Alessandria, Naucrati e Tolemaide), quanti appartenessero a un *políteuma* riconosciuto (e ci si domanda se questa fosse la condizione

---

[5] *SEG* IX 356 = G. OLIVERIO in *Documenti antichi dell'Africa Italiana*, vol. II *Cirenaica*, fasc. II, *Il decreto di Anastasio I su l'ordinamento politico-militare della Cirenaica*, *iscrizioni di Tocra- El Chamís, Tolemaide, Cirene* (Bergamo 1933) no. 139.

[6] S. MAZZARINO, *L'impero romano*, II (Roma-Bari [2nda ed. BUL] 1986) 439.

[7] Trad. it. G. OLIVERIO (*supra*, nt. 5): ὥ[σ]τετοὺς καστρ<η>σιανοὺς μετὰ πά<σ>ης ἐπιμελίας | παρα[φ]υλάττιν, καὶ μὴ σ[υνω]νῆς χάριν τινὰ παρειέναι ἐπὶ τ[ο]ὺς | βαρβάρους μήτε τ[ὰ] ἀλλάγματα πρὸς αὐτοὺς τιθ[έν]αι· ἀλλὰ φυλάττιν αὐτοὺς | καὶ τὰς ὁδοὺς ἐπὶ τῷ μήτε Ῥωμαίους μήτε Αἰγυπτίο[υς μ]ήτε ἕτερόν τ<ι>να δίχα [πρ]οστάγ-|ματος τὴν πάροδον ἐπὶ τοὺς βαρβάρους [π]οιεῖ<ν>· [το]ὺς δὲ ἐκ τοῦ ἔθνου[ς τ]ῶν | Μακῶν διὰ γραμμάτων τοῦ λα(μπροτάτου) πραιφέκτου συγχωρῖσθαι ἐπὶ τὰχωρία [Πε]ντα-|πόλεως παραγίνεσθαι.

[8] Una volta annichilite, dopo il 30 a.C., le forme tradizionali dell'autonomia cittadina, l'identità dei *polítai* d'Alessandria, per scelta di Augusto e dei suoi successori, fu decisamente connessa con le istituzioni del *gymnásion* e dell'*ephebeía* (il che emerge, lo si è più d'una volta sottolineato nel recente dibattito storiografico, da una ben nota epistola di Claudio: *P. Lond.* VI 1912, 52-5): vd. J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *The Jews of Egypt. From Rameses II to Emperor Hadrian* (trad. ingl. Princeton 1997) 173 ss., altra bibl. in H.-J. KLAUCK, *La lettera antica e il Nuovo Testamento* (trad. it. Brescia 2011) 89-103. Si può presumere che, sebbene quest'ultima non costituisse, in quanto tale, un prerequisito in senso stretto del diritto di cittadinanza, lo fossero invece, e regolarmente, gli elementi che si prendevano in considerazione nel corso dell'εἴσκρισις, dell'esame, cioè, dei candidati all'efebato: in altre parole, sul piano strettamente formale, si richiedeva inderogabilmente, che si partecipasse o meno alla vita del *gymnásion*, la preliminare iscrizione, al momento della nascita, in un demo e in una tribù (sul punto, ma solo entro questi limiti, si possono accogliere i rilievi di D. DELIA, *Alexandrian Citizenship during the Roman Principate* [Atlanta 1991] 71 ss.). Queste misure – che, al di là del loro specifico rilievo giuridico, fissarono nuovi criteri di selezione del ceto dominante e proposero nuovi modelli di appartenenza e di identità civica – determinarono l'inevitabile insorgere di periodici conflitti con la minoranza giudaica, esclusa in quanto tale, a parte rilevanti eccezioni individuali (ma Filone frequentava il teatro e il *gymnásion*: vd. *de specialibus legibus* 2.229 ss.; *de creatione mundi* 78), da ogni possibilità di effettiva integrazione.

dei Giudei[9]); e, infine, ultimi al fondo della scala, gli Egizi sottoposti al *tributum capitis* (la *laographía*)[10].

Ma rimaneva aperta la questione dello *status* giuridico dei Greci della *provincia* – residenti in quelle 'false città' capoluoghi dei *nomói*[11], appellate con enfasi *metrópoleis* – che non volevano confondersi con gli Egizi e che, in fondo, per gli stessi Romani non dovevano essere confusi con essi.

Proprio per questo le *élites* greco-macedoni della *chora* e dei *nomói*, benché avessero perso la loro precedente, indifferenziata condizione di *Héllenes*, furono riorganizzate, rispetto ai contadini autoctoni sottoposti per intero all'imposta *pro capite*, in due ordini privilegiati dal punto di vista fiscale: i metropoliti, e, su di un gradino superiore, gli *apó tou gymnasíou* (i Greci del Ginnasio[12]).

Per accedere a questi *tágmata*, requisito fondamentale era la duplice ascendenza, paterna e materna: soltanto unendosi in matrimonio con un membro del proprio stesso ordine (metropoliti con metropoliti e *apó tou gymnasíou* con *apó tou gymnasíou*) si poteva trasmettere ai figli la medesima condizione privilegiata dei genitori; in caso contrario s'acquistava quella meno elevata. Si può costatare, del resto, che l'accesso al *gymnásion* di Alessandria era disciplinato in base a criteri sostanzialmente simili[13] e così pure la

---

[9] In Egitto il *políteuma* è una comunità etnica, che continua a vivere, pur lontana dal paese d'origine, col proprio diritto: vd. S. GAMBETTI, *The Alexandrian Riots of 38 C.E. and the Persecution of the Jews: A Historical Reconstruction* (Leiden-Boston 2009) 43 ss.

[10] Vd. S. GAMBETTI, *The Alexandrian Riots of 38 C.E.* cit., 61 s., ove bibl.

[11] Erano i distretti nei quali era suddiviso il paese (*chora*) d'Egitto: ognuno di essi aveva un capoluogo chiamato *metrópolis*: vd., per un primo quadro, N. LEWIS, *Life in Egypt under Roman Rule* (Oxford 1983) 36 ss. part.

[12] In molti grandi villaggi della *chora*, e, in particolare, nelle *metrópoleis*, si istituirono ginnasi: i membri di questi centri di diffusione della cultura greca, costituivano una categoria di persone ristretta e controllata, un ordine chiuso e privilegiato: vd. N. LEWIS, *Life in Egypt* cit., 26, 38.

[13] Con specifico riferimento al caso riferito in *M.Chr.* I 372 = *FIRA*² III, p. 19, mi sembra evidente che, per l'amministrazione romana, il matrimonio, costituiva un istituto unitario: non si concepiva un matrimonio improntato alle specifiche regole di un qualsiasi diritto straniero (quello d'Alessandria, per esempio), che, allo stesso tempo, per l'ordine giuridico romano, costituisse, invece, un mero rapporto di convivenza. Un *miles* legionario, *polítes* d'Alessandria, i cui figli nacquero mentre egli era in servizio e, pertanto, considerati – come vedremo – illegittimi secondo le regole dell'ordine giuridico romano, fu sorpreso di scoprire che essi non potevano essere ammessi neppure nel novero dei cittadini d'Alessandria, non avendo superato l'εἴσκρισις (*supra*, nt. 8), sebbene egli e sua moglie avessero entrambi lo *status* di membri del ginnasio. Ciò non lo si legge *verbatim* nel documento, ma, sulla base di un suo esame complessivo, lo si è giustamente congetturato (cfr. D. DELIA, *Alexandrian Citizenship during the Roman Principate* cit., 71 ss). Mi sembra evidente che la norma speciale della *disciplina militaris* prevaleva anche su quelle che, in Alessandria, regolavano l'istituto del matrimonio e la trasmissione della cittadinanza con pienezza di diritti. In effetti, a proposito della *militum disciplina*, nell'*epistula* di Adriano a Q. Ramnius Martialis, *praefectus Aegypti* nel 119, si afferma che non sarebbe stato ingiusto negare a coloro i quali fossero stati generati dal padre, durante lo svolgimento del suo servizio militare, i beni di quest'ultimo. Infatti costoro, verosimilmente soldati delle legioni, avrebbero agito contro la disciplina militare (στραιωτική διδαχή), unendosi in rapporti non riconosciuti dal *ius*: *BGU* I, n. 140 = *FIRA*² I, p. 428 n. 78, ll. 14-17. D'altra parte, un qual certo riconoscimento giuridico vi fu senza dubbio anche, a tutela dei figli e della loro identità, per quelli che, secondo una nomenclatura adoperata da E. Volterra, possiamo definire *matrimonia peregrini iuris*: cfr. Vat. Frg. 194. In conclusione l'unione tra questo soldato alessandrino e la sua compagna concittadina (*M.Chr.* I 372 = *FIRA*² III, p. 48 n. 19) non può essere definito, alla luce dei principii seguiti dall'amministrazione imperiale, *matrimonium*: altrimenti non si comprenderebbe perché i figli di due *polítai* non avrebbero dovuto essere considerati anch'essi tali. Al di là di queste valutazioni, con le quali si rimane pur sempre sul piano della mera congettura, si deve poi osservare che l'esame complessivo della documentazione papirologica (in particolar modo dei documenti del *Papyrus Cattaowi*: cfr., soprattutto, *Papyrus Cattaowi recto* 5.9) dimostra, senza ombra di dubbio, che il divieto di contrarre

trasmissione della cittadinanza alessandrina, dal momento che i discendenti di chi non si fosse unito in matrimonio con una concittadina o con un concittadino, acquistavano inderogabilmente la *condicio deterioris parentis*[14].

---

matrimonio contemplava, prima della riforma di Settimio Severo del 197 (Herod. 3.8.4: vd. J.P. CORIAT, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère. Volume I* [Roma-Paris 2014] 167 ss., ove altri ragguagli anche bibliografici), anche i *milites* delle unità ausiliarie: vd., a tal proposito, S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C. – A.D. 235). Law and Family in Imperial Army* (Leiden-Boston-Köln 2001) 22-52, 49 ss. part. Anche i *diplomata* dei *classiarii* di Miseno e di Ravenna appaiono di qualche interesse per il tema qui trattato. Dopo il 158 il loro formulario mutò significativamente: si concesse la cittadinanza a questi marinai e ai loro figli le cui madri si potesse dimostrare che avessero vissuto con i veterani in accordo con la *concessa consuetudo*: (M.M. ROXAN [ed.], *Roman Military Diplomas 1985-1993* [London 1994] III, no. 171) *ipsis fillisque eorum, quos susceperint ex mulieribus quas secum concessa consuetudine vixisse probaverint, ciuitatem Romanam dedit et conubium cum iisdem, quas tunc habuissent cum est ciuitas iis data, aut si qui tunc non habuissent, cum iis quos postea duxissent dumtaxat singuli singulas*. Cosa significa l'espressione *concessa consuetudo*. A mio giudizio essa non può certo riferirsi a un *matrimonium iustum*. Si allude, molto verosimilmente, a una relazione di concubinato: così S.E. PHANG, *The marriage* cit., 80 ss. Altra bibl., ma non citano né il volume di S.E. Phang né il contributo di O. BEHRENDS, *Die Rechtsregeln der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipats treffende Eheverbot*, in W. ECK, H. WOLFF (edd.), *Heer und Integrationspolitik* (Köln-Wien 1986) 116-166, 123-125 part., in F. GALGANO, *Tac.* Ann. *3.33.2-4, ovvero di un divieto di matrimonio*, in C. CASCIONE, C. MASI (edd.), *Fides, Humanitas, Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, III (Napoli 2007) 1997-2005 (nt. 8) e in P.O. CUNEO BENATTI, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)* (Roma 2013) 167-170. Non convince la ricostruzione complessiva di R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto classico* (Padova 2006) 133 ss. e, in particolare, la sua interpretazione di Dio 60.24.3. Cfr. anche R. ALSTONE, *The Military and Politics*, in *The Cambridge History of Greek and Roman Warfare*. Volume II. *Rome from the Late Republic to the Late Empire*, edd. Ph. SABINE, H. VAN WEES, M. WHITBY (Cambridge 2007) 193 s., con altri ragguagli, cui *adde* S.E. PHANG, *Roman Military Service. Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate* (Cambridge 2008) 289.

[14] È una regola generale che si ripropone, più di una volta, nello *Gnōmōn* dell'*Ídios Lógos*: vd., ma solo a titolo esemplificativo, i §§ 13, 38, 39, 46, 47, 48, 57. Il matrimonio (lo ribadisco) era, in quanto tale, un istituto unitario. La convivenza tra un soldato e la sua compagna non può essere definito *matrimonium peregrini iuris*: altrimenti non si comprenderebbe perché (*supra*, nt. 13) i figli di due alessandrini non avrebbero dovuto anch'essi considerarsi tali. Sul punto, con valutazioni differenti, E. VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Scritti giuridici*, con una nota di M. TALAMANCA. II. *Famiglia e successioni* (Napoli 1991) 229 ss., ID., *L'acquisto della cittadinanza romana e il matrimonio del peregrino*, *ibid*., 257 ss., per il quale le *uxores*, di cui per esempio parlano i *diplomata* militari, erano mogli legittime. Diversamente, a suo giudizio, bisognerebbe ammettere la situazione assurda che i soldati, considerati non *coelibes* al momento del conseguimento della cittadinanza, fossero privati, in confronto agli altri, di un così importante privilegio. Inoltre – continua il Volterra – sarebbe cosa ancor più inverosimile che tale concubinato si trasformasse *ipso iure*, in séguito a una concessione imperiale di cittadinanza, in un matrimonio, senza una manifestazione di volontà da parte dell'uomo e della donna. A me sembra che questi argomenti siano ben lungi dall'esser risolutivi. Non si può trarre dall'esame del formulario, attestato dai *diplomata*, alcuna informazione sul procedimento seguito per individuare la donna cui concedere il *ius conubii*. In altre parole poteva essere lo stesso *miles*, una volta ottenuta l'*honesta missio*, a indicare, in pieno accordo con la *uxor*, il nome di quest'ultima al comandante dell'unità militare che doveva presiedere a queste operazioni. Caduta quest'obiezione, viene meno anche la seconda, perché si può senz'altro immaginare che, al momento del congedo, il *miles*-veterano e la sua *uxor* manifestassero compiutamente, dopo tanti anni di convivenza, la loro volontà di unirsi, una volta ottenutone il diritto, in un autentico matrimonio. Il Volterra sottolinea, infine, che, nei diplomi emanati per i soldati romani aventi cittadinanza romana prima della *missio*, non è prevista l'attribuzione della *civitas* ai figli nati prima del congedo, mentre il *conubium* è concesso solo alle donne che condurranno in moglie una volta divenuti veterani. Tutto ciò si spiegherebbe, a suo avviso, col fatto che le concessioni imperiali non avrebbero tenuto conto di semplici rapporti di concubinato e che i *cives Romani* avrebbero, per l'appunto, potuto intrattenere, in assenza di *conubium*, soltanto una relazione di tale natura con donne *peregrinae*. Al contrario i *milites* stranieri, in larga maggioranza negli *auxilia*, avrebbero potuto unirsi, in forza delle norme di uno specifico ordinamento non romano, in un "*matrimonium iuris peregrini*". A tal riguardo si deve rilevare che a partire, così parrebbe, dal 73 d.C. sono stati confezionati diplomi, per i soldati delle coorti pretorie, nei quali si constata la presenza di questo formulario: *ius tribui conubii dumtaxat cum singulis et primis uxoribus, ut,*

Possiamo allora comprendere perché, nel I e nel II secolo d.C., alla quasi totalità degli abitanti della *chora* o dei *nomói* fosse interdetta ogni via di accesso diretta alla *civitas Romana*. In una società tanto stratificata quanto quella egiziana, caratterizzata da statuti fiscali differenziati e da persistenti tensioni etniche, a parte ogni altra, possibile considerazione d'ordine culturale e politico, forse sarebbe stato azzardato consentire a un consistente numero d'autoctoni d'accedere alla *civitas Romana*, condizione certamente ancor più elevata dello *status* di Alessandrino e, a maggior ragione, di *apó tou gymnasíou*.

2. La documentazione di cui disponiamo sulle modalità d'accesso degli Egizi alla *civitas Romana* e a quella alessandrina è certamente limitata: e pur tuttavia essa permette di definire un quadro piuttosto preciso. A quattro lettere dell'epistolario di Plinio il Giovane con Traiano[15], occorre aggiungere alcuni passi del *Contra Apionem* di Flavio Giuseppe[16] e, infine, il § 55 dello *Gnomon* dell'*Ídios Lógos*:

---

etiamsi peregrini iuris feminas in matrimonio suo iunxerint, proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos. Riproposto identico in molti documenti, tra I e fine del III secolo (vd., per esempio, *CIL* 3, suppl. 3, no. 84), esso presenta, così mi pare, una *fictio* in forza della quale i figli dei pretoriani nati durante il servizio, dall'unione con donne *peregrinae*, ottenevano la cittadinanza romana al momento del congedo del padre, ed erano anche sottoposti alla di lui *patria potestas* al pari di quelli nati dopo l'*honesta missio*: sul punto vd. E. VOLTERRA, *Un'osservazione in tema di* tollere liberos, ora in ID., *Scritti giuridici*, con una nota di M. TALAMANCA,. II. *Famiglia e Successioni* (Napoli 1991) 217 ss., per il quale l'acquisto della cittadinanza dei figli del veterano e della *patria potestas* su di loro riguarderebbe esclusivamente i nati dopo il congedo; ma io seguirei G.I. LUZZATTO, *Nota minima sul diploma militare del 306 rilasciato ad un pretoriano di origine italiana*, (1959) ora in *Scritti minori epigrafici e papirologici* (Bologna 1984) 397 ss., 406 s. e, soprattutto, J.B. CAMPBELL, *The Emperor and the Roman Army* (Oxford 1984) 439 ss. 442 part.: a loro avviso la finzione in esame, in base al confronto con Gai 1.57, contemplerebbe anche i nati prima della *honesta missio*; *contra*, rispetto al Campbell, S.E. PHANG, *The marriage* cit., 313 ss., che, in questo caso, si colloca sostanzialmente sulle stesse posizioni del Volterra.

[15] *Epp*. 10.5, 10.6, 10.7, 10.10.

[16] In particolare 2.40-41 (*infra*, nel testo, p. 5). Ma cfr. anche 2.28-30 Καὶ τί γε δεῖ θαυμάζειν, εἰ περὶ τῶν ἡμετέρων ψεύδεται προγόνων λέγων αὐτοὺς εἶναι τὸ γένος Αἰγυπτίους; [29] αὐτὸς γὰρ περὶ αὐτοῦ τοὐναντίον ἐψεύδετο καὶ γεγενημένος ἐν Ὀάσει τῆς Αἰγύπτου πάντων Αἰγυπτίων πρῶτος ὤν, ὡς ἂν εἴποι τις, τὴν μὲν ἀληθῆ πατρίδα καὶ τὸ γένος ἐξωμόσατο, Ἀλεξανδρεὺς δὲ εἶναι καταψευδόμενος ὁμολογεῖ τὴν μοχθηρίαν τοῦ γένους. [30] Εἰκότως οὖν οὓς μισεῖ καὶ βούλεται λοιδορεῖν τούτους Αἰγυπτίους καλεῖ· εἰ μὴ γὰρ φαυλοτάτους εἶναι ἐνόμιζεν Αἰγυπτίους, οὐκ ἂν τοῦ γένους αὐτὸς ἔφυγεν ὡς οἵ γε μεγαλοφρονοῦντες ἐπὶ ταῖς ἑαυτῶν πατρίσι σεμνύνονται μὲν ἀπὸ τούτων αὐτοὶ χρηματίζοντες, τοὺς ἀδίκως δ' αὐτῶν ἀντιποιουμένους ἐλέγχουσι. «… Perché meravigliarsi, d'altronde, se mente a proposito dei nostri antenati e dice che sono d'origine egiziana. Mente, infatti, anche su se stesso, ma in un senso inverso: nato nell'Oasi d'Egitto, egiziano tra gli egiziani – si potrebbe dire – ha rinnegato la sua vera patria e il suo genere, e quando mente fingendosi Alessandrino, riconosce la indegnità del suo genere. È naturale dunque che chiami egiziani coloro che odia e vuole insultare; se non considerasse gli egiziani dei miserabili, non sarebbe rifuggito da tale genere. Gli uomini orgogliosi della propria patria si sentono onorati di ricevere da essa il proprio nome e disprezzano coloro che lo rivendicano indebitamente». Sulla deteriore natura degli Egizi vd. L. FELDMAN, *Reading between the lines: Appreciation of Judaism in anti-Jews Writers cited in* contra Apionem, in L.H. FELDMAN, J.R. LEVISON (edd.), *Josephus'* Contra Apionem. *Studies in its Character and Context with a Latin Concordance to the Portion Missing in Greek*, Leiden (New York, Köln 1996) 266 s. Sono gli Ebrei che Apione ritiene di razza egiziana: cfr., per gli studi su questi problemi e sulla tradizione storiografica inaugurata da Manetone, S. GAMBETTI, *The Alexandrian Riots of 38 C.E.* cit., 195 ss., ove altri ragguagli. Isidoro, uno dei capi dei Greci d'Alessandria, nel 41 d.C. durante un processo celebrato innanzi allo stesso imperatore Claudio, poté dire che i turbolenti Ebrei avrebbero avuto un tenore di vita da pezzenti al pari degli Egiziani, perché erano costretti, al pari degli Egiziani, a pagare il testatico (*CPJ* II, n. 156c ll. 22-27, p. 79): cfr. L. TROIANI, *Commento storico al «Contro Apione» di Giuseppe. Introduzione, commento storico*, *traduzione e indici* (Pisa 1977) 146

> Ios. *Contra Apionem* 2.40-42 Ἡ δὲ Ῥωμαίων φιλανθρωπία πᾶσιν οὐ μικροῦ δεῖν τῆς αὐτῶν προσηγορίας μεταδέδωκεν οὐ μόνον ἀνδράσιν ἀλλὰ καὶ μεγάλοις ἔθνεσιν ὅλοις; Ἴβηρες γοῦν οἱ πάλαι [41] καὶ Τυρρηνοὶ καὶ Σαβῖνοι Ῥωμαῖοι καλοῦνται. Εἰ δὲ τοῦτον ἀφαιρεῖται τὸν τρόπον τῆς πολιτείας Ἀπίων, παυσάσθω λέγων αὐτὸν Ἀλεξανδρέα· γεννηθεὶς γάρ, ὡς προεῖπον, ἐν τῷ βαθυτάτῳ τῆς Αἰγύπτου πῶς ἂν Ἀλεξανδρεὺς εἴη τῆς κατὰ δόσιν πολιτείας, ὡς αὐτὸς ἐφ' ἡμῶν ἠξίωκεν, ἀναιρουμένης; καίτοι μόνοις Αἰγυπτίοις οἱ κύριοι νῦν Ῥωμαῖοι τῆς οἰκουμένης μεταλαμβάνειν ἡστινοσοῦν πολιτείας ἀπειρήκασιν. Ὁ δ' οὕτως ἐστὶ γενναῖος, ὡς μετέχειν ἀξιῶν αὐτὸς ὢν τυχεῖν ἐκωλύετο συκοφαντεῖν ἐπεχείρησε τοὺς δικαίως λαβόντας.
> «La filantropia dei Romani non ha forse dato quasi a tutti il loro nome, non solo a singoli uomini, ma anche a interi grandi *éthnē*? Così gli antichi Iberi, i Tirreni e i Sabini si chiamano Romani. Se elimina questo tipo di cittadinanza, Apione cessi di dirsi Alessandrino; nato, come abbiamo detto, nel più profondo Egitto, come potrebbe essere Alessandrino se escludesse l'attribuzione della cittadinanza come proprio lui chiede nei nostri confronti? Anzi i Romani, che oggi sono padroni dell'ecumene, ai soli Egiziani hanno vietato di prendere una qualunque cittadinanza (μεταλαμβάνειν ἡστινοσοῦν πολιτείας ἀπειρήκασιν). E costui è così nobile che mentre ha chiesto di partecipare di un diritto da cui era interdetto, ha preso a calunniare coloro che lo avevano ricevuto a giusta ragione …»[17].

Si afferma che, in età imperiale, il possesso della cittadinanza alessandrina divenne, nel quadro delle prassi amministrative definite da Augusto e dai suoi successori, presupposto necessario per accedere alla *civitas Romana*.

Quattro epistole del carteggio di Plinio con Traiano non soltanto confermano quanto altrimenti si evincerebbe da Flavio Giuseppe, ma ci informano anche sui dettagli della procedura che occorreva sempre seguire e sulle verifiche che la segreteria *a libellis et*

---

s. Per i suoi meriti Apione avrebbe ricevuto in premio la cittadinanza alessandrina. Al tempo di Tiberio si stabilì a Roma, ove tenne scuola. Fece poi ritorno in patria, ma si recò nuovamente nell'urbe per patrocinare, sotto Caligola, le accuse dei Greci d'Alessandria contro i giudei di questa città. Guidò l'ambasceria alessandrina a Roma nel 39 d.C. Durante il principato di Claudio riaprì la sua scuola a Roma, ma morì poco dopo attorno al 50 d.C. Vd. S. GAMBETTI, *The Alexandrian Riots of 38 C.E.* cit., 213 e nt. 4, 261, 267 s.

[17] Cfr., inoltre, nella versione latina (la sola che ci ha restituito questa parte dell'opera: vd. L. TROIANI, *Commento storico al «Contro Apione» di Giuseppe* cit., 209 ss.), Ios. *Contra Apionem* 2.72 *Nam Aegyptiis neque regum quisquam videtur ius civitatis fuisse largitus neque nunc quilibet imperatorum, nos autem Alexander quidem introduxit, reges autem auxerunt, Romani vero semper custodire dignati sunt* «Sembra infatti che nessun re né, ora, alcun imperatore abbiano concesso il diritto di cittadinanza agli Egiziani. Noi, invece, fummo introdotti nella città da Alessandro, i re aumentarono i nostri privilegi, i Romani vollero custodirli sempre». Non vi è motivo di dubitare di questa testimonianza. In primo luogo perché essa è confermata anche dall'epistolario pliniano. In secondo luogo perché Giuseppe non avrebbe avuto motivo di addurre fatti la cui non veridicità avrebbe potuto essere facilmente accertata. Ciò non vuol dire che anche questa testimonianza non debba essere assunta, almeno per certi aspetti, con qualche cautela. L'accusa ad Apione di essere Egizio è, per esempio, un chiaro esempio di *remotio in criminem* (di *recriminatio*): Giuseppe, in effetti, così facendo sottolinea che Apione non soltanto diffama ingiustamente i Giudei d'Alessandria, sostenendo che essi usurpano uno *status* cui non avrebbero diritto, ma, per primo, ha commesso ciò di cui accusa altri: sulle tecniche retoriche di Giuseppe Flavio nel *Contra Apionem* vd. R.G. HALL, *Josephus,* Contra Apionem *and Historical Inquiry in the Roman Rhetorical Schools*, in L.H. FELDMAN, J.R. LEVISON (edd.), *Josephus'* Contra Apionem cit., 228 ss. Questa testimonianza, e, in particolare, *Contra Apionem* 2.41-42, rende estremamente inverosimile l'ipotesi incidentalmente avanzata da F. DE MARTINO*, Storia della costituzione romana*, IV.2 (Napoli 1975²) 788, secondo la quale il divieto, attestato da Plinio, potrebbe rimontare a una decisione dello stesso Traiano.

censibus doveva compiere, allorché il *princeps*[18] avesse attribuito *viritim* la *civitas Romana* a uno straniero.

In età imperiale, a parte alcune eccezioni[19], unicamente l'*indulgentia principis* può elevare al rango di *civis Romanus*. Questa procedura dal punto di vista formale – e lo attestano la *tabula Banasitana*[20] e *AÉ* 1999, 1250[21] – richiede la registrazione del nome del beneficiario nel *commentarius civitate donatorum*[22], sebbene esistessero, verosimilmente, anche altri registri istituiti per i veterani[23], nonché, forse, per i nuovi cittadini divenuti tali in virtù del *ius Latii*[24].

---

[18] Ma, come mostra Plin. min. *Ep*. 10.105 (cfr. 10.104) *referri in commentarios meos iussi*, se il *ius Quiritium* era specificamente concesso dal *princeps*, occorreva prenderne nota in un apposito registro (*commentarius*) cui sovrintendeva una segreteria imperiale (*a libellis et censibus*).

[19] I casi della *manumissio* e delle procedure che permettono ai latini delle comunità onorate con la concessione del *ius Latii* e ai liberti latini (*ex lege Aelia Sentia*) di accedere alla *civitas*.

[20] *IL Maroc* 94.

[21] Vd. R. FREI-STOLBA, H. LIEB, *Un diplôme civil: le fragment de Carnuntum*, in *ZPE* 143 (2003) 243-254. Cfr. Plin. min. *Ep*. 10.6 (Traiano a Plinio) *quod in commentarios nostros referri possit, explora quae cuiusque aetas sit et scribe nobis*: cfr. Plin. min. *Ep*. 10.105. Estremamente significativo anche Plin. min. *Ep*. 10.106 e 107: *Ep*. 10.106 *Rogatus, domine, a P. Accio Aquila, centurione cohortis sextae equestris, ut mitterem tibi libellum, per quem indulgentiam pro statu filiae suae implorat, durum putavi negare, cum scirem, quantam soleres militum precibus patientiam humanitatem que praestar*e; *Ep*. 10.107 *Libellum P. Accii Aquilae, centurionis cohortis sextae equestris, quem mihi misisti, legi; cuius precibus motus dedi filiae eius civitatem Romanam. libellum rescriptum, quem illi redderes, misi tibi*. A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary* (Oxford 1985[2]) 716, sottolinea giustamente che questo *libellus rescriptus* non deve essere confuso con un *diploma civitatis*; si tratta, invece, solo d'una copia della *constitutio* pubblicata a Roma. Ciò non significa che anche alla figlia del centurione non possa essere stato contestualmente inviato un *diploma*. A tal riguardo *AÉ* 1999, 1250, dimostra senz'altro che *diplomata* erano attribuiti non soltanto ai *milites* congedati ma perfino ai civili destinatari di concessioni viritane.

[22] *IL Maroc* 94, ll. 22-29 *descriptum et recognitum ex commmentario civitate Romana / donatorum divi Aug(usti) et Ti(beri) Caesaris Aug(usti) et C(ai) Caesaris et divi Claudi / et Neronis et Galbae et divorum Aug(ustorum) Vespasiani et Titi et Caesaris / Domitiani et divorum Aug(ustorum) Ner[v]ae et Trai{i}ani Parthici et Trai{i}ani / Hadriani et Hadriani Antonini Pii et Veri Germanici Medici / Parthici maximi et Imp(eratoris) Caesaris M(arci) Aureli Antonini Aug(usti) Germa/nici Sarmatici et Imp(eratoris) Caesaris L(uci) Aureli Commodi Aug(usti) Germanici Sar/matici quem protulit Asclepiodotus lib(ertus) id quod i(nfra) s(criptum) est*. Cfr. *AÉ* 1999, 1250, ll. 3-10 *Descriptum et recognitum ex petitione rescripta diplomi id quod infra scriptum est: Descriptum et recognitum ex commentario civitate donatorum divi Augusti et Tiberii Caesaris Augusti et C. Caesaris et divi Claudi et Neronis et Galbae e divorum Augustorum Vespasiani et Titi et Caesaris Domitiani et divorum Augustorum Nervae et Traiani Parthici et Traiani Hadriani et Hadriani Antonini Pii - - - - -*.

[23] In tal caso i nomi di *milites* e veterani figuravano sulle costituzioni imperiali conservate negli archivi militari: vd. O. BEHRENDS, *Die Rechtsregeln der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipats treffende Eheverbot*, in W. ECK, H. WOLFF (edd.), *Heer und Integrationspolitik* cit., 123-125 part.

[24] Secondo H. WOLFF, *Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis* (Köln 1976) 89-93, in questi casi il procedimento si sarebbe aperto e concluso nella stessa città del beneficiario: pertanto la registrazione sarebbe stata effettuata unicamente negli archivi municipali. Al contrario R. FREI-STOLBA, H. LIEB, *Un diplôme civil* cit., 249, ritengono che fosse pur sempre l'imperatore a concedere il diritto alla cittadinanza. Doveva esistere, di conseguenza, un registro specifico nel quale certificare tale concessione. Ma le due ipotesi ora prese in esame sono entrambe da respingere. A mio parere il procedimento di naturalizzazione si atteneva a una procedura più complessa, che non può essere compressa in questi due quadri, sia pur diversamente, troppo semplificati. Ne propongo una terza che posso schematizzare in tal modo. Il procedimento si doveva attenere a una disciplina sostanzialmente simile a quello seguita per concedere la cittadinanza ai *liberti Latini ex lege Aelia Sentia*. Il regime normativo della *lex Aelia Sentia* a tal proposito è stato ricostruito da Giuseppe Camodeca, che lo ha ricavato dalla sua nuova lettura di *Tab. Herc*. 89: G. CAMODECA, *Cittadinanza romana, Latini Iuniani e lex Aelia Sentia*: *alcuni nuovi dati dalla riedizione delle Tabulae Herculanenses*, in L. LABRUNA (dir.), *Tradizione romanistica e costituzione*. I., edd. M.P. BACCARI E C. CASCIONE (Napoli 2006) 887-904. È possibile che, non diversamente dal procedimento *ex lege Aelia Sentia*, anche il nostro contemplasse – sia nel caso del *Latium minus*, sia in quello del *Latium maius* – l'invio, una volta

Si tratta, per l'appunto, del medesimo *iter* seguito, tra la fine del 98 (ottobre-dicembre) e l'estate del 99[25], da Plinio il Giovane per chiedere[26] all'imperatore Traiano il conferimento della *civitas* a uno *iatraleíptēs* (una sorta di medico chiropratico) di nome Harpocras, che lo aveva salvato da una gravissima malattia. Per ricompensarlo adeguatamente, Plinio pregò l'imperatore di attribuire a costui la cittadinanza romana: Harpocras – egli precisava – era di condizione peregrina[27], liberto[28] di una donna – la *patrona*[29] – di nome Termuti, moglie di Teone[30], già morta da tempo[31]. Il beneficio fu sùbito concesso, come emerge dal tenore della seguente epistola[32]:

---

emanato un *decretum decurionum*, d'una ambasceria al governatore. Il proconsole o il *legatus Augusti* avrebbero poi attribuito la *civitas* mediante propri editti, emanati in ottemperanza, proprio come nel caso del procedimento regolato dalla *lex Aelia Sentia*, a una *lex* o a un atto avente valore di legge.

[25] Plin. min. *Ep*. 10.5.1 *Proximo anno, domine, gravissima valetudine usque periculum vitae vexatus iatralipten adsumpsi; cuius sollicitudini et studio tuae tantum indulgentiae beneficio referre gratiam parem possum. 2 quare rogo des ei civitatem Romanam. est enim peregrinae condicionis, manumissus a peregrina. vocatur ipse Harpocras, patronam habuit Thermuthin Theonis, quae iam pridem defuncta est* … «L'anno scorso, signore, afflitto da una gravissima malattia che mi portò fin in pericolo di vita, feci ricorso a un medico, che potrei ricompensare adeguatamente per le sue cure premurose soltanto facendo ricorso alla tua benevolenza: è per questo che ti prego di concedergli la cittadinanza romana, poiché è uno straniero affrancato da una straniera. Il suo nome è Arpocrate e la sua patrona, Termuti, moglie di Teone, è morta da un pezzo …»; 10.10.1 *Exprimere, domine, verbis non possum, quanto me gaudio adfecerint epistulae tuae, ex quibus cognovi te Harpocrati, iatraliptae meo, et Alexandrinam civitatem tribuisse, quamvis secundum institutionem principum non temere eam dare proposuisses. esse autem Harpocran* νομοῦ Μεμφίτου *indico tibi. 2 rogo ergo, indulgentissime imperator, ut mihi ad Pompeium Plantam, praefectum Aegypti, amicum tuum, sicut promisisti, epistulam mittas* … «Non potrei, signore, esprimerti a parole la gioia che mi ha procurato la tua lettera, dalla quale ho appreso la concessione al mio medico Arpocrate anche della cittadinanza alessandrina, sebbene, attenendoti all'indirizzo seguito dagli altri imperatori, tu ti sia proposto di non concederla facilmente. Ti comunico poi che Arpocrate è del nomò di Menphis e ti prego, di conseguenza, o generosissimo imperatore, di mandarmi, secondo la tua promessa, la lettera per il tuo amico Pompeo Planta, prefetto d'Egitto …». F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* IV.2 cit., 789 nt. 43, sostiene che Plinio, quando ha scritto queste lettere, si trovasse in Egitto. Tale asserzione appare, se si considera, in particolar modo, la parte conclusiva di Plin. min. *Ep*. 10.10, priva di ogni sostegno. Plinio risiedeva in Italia, ove attendeva l'*adventus* dell'*optimus princeps*, previsto per l'autunno del 99. Occorre, inoltre, anche tener presente che Plinio, tra il 98 e il 99, era *praefectus aerarii Saturni*: vd., in ogni caso, A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny* cit., 575 ss.

[26] È ciò che si riscontra anche nel caso della *tabula Banasitana*: sono stati i procuratori in carica della *Tingitana* a sostenere la richiesta della cittadinanza romana per i due *principes* della *gens Zegrensium* e per le loro famiglie.

[27] E. VOLTERRA, *Manomissioni di schiavi compiute da peregrini*, ora in *Scritti giuridici*, con una nota di M. TALAMANCA, II. *Famiglia e successioni* (Napoli 1991) 387, osserva che le manomissioni compiute da un peregrino secondo le sue leggi erano pienamente riconosciute dai Romani, nel senso che il manomesso era considerato libero e posto nella categoria dei liberti. Infatti Plinio, il quale desidera fare acquistare al suo protetto la cittadinanza romana, non può acquistarlo e manometterlo in una delle tre forme civili: egli non ha altro mezzo che impetrare dall'imperatore la concessione della cittadinanza: vd., comunque, *fgr. Dosith.* 12.

[28] Pertanto il protetto di Plinio non è soltanto un *peregrinus*, ma l'affrancato di una *peregrina*: ora in molte città ellenofone i liberti non potevano acquistare la cittadinanza locale. La loro *origo*, cionondimeno, alla luce delle regole che disciplinavano l'amministrazione romana era la medesima del *patronus*. Al fine d'accelerare la procedura, Plinio fa menzione della morte della *patrona*, ma non ricorda la possibile esistenza di suoi eredi. Se questi fossero esistiti e fossero stati ancora in vita, avrebbero potuto vantare diritti che l'ordine giuridico romano riconosceva. In effetti, se eredi diretti erano ancora in vita, essi ereditavano in parte i diritti di patronato sui liberti: Gai. 3.42, 45-46, 53.

[29] Per E. VOLTERRA, *Manomissioni di schiavi compiute da peregrini* cit., 387, è chiaro che il manomissore, anche se peregrino, acquistasse diritti di patronato, quali almeno li qualifica Plinio. Evidentemente, non dovevano essere i medesimi diritti di patronato riconosciuti ai manomissori cittadini romani, ma, sostanzialmente, diritti analoghi, perché altrimenti non si spiegherebbe il termine adoperato nell'*epistula*.

> «Ti ringrazio, signore, d'aver concesso il *ius Quiritium* alle liberte di una signora che è unita a me da vincoli di amicizia e la cittadinanza romana al mio *iatraleíptēs* Harpocras. Ma, all'atto della dichiarazione da parte mia, in base alle tue direttive, della sua età e del suo censo, chi è ben esperto di queste cose mi avvertì della necessità di ottenergli prima la cittadinanza alessandrina e poi quella romana, dato che egli è Egiziano. Io, invece, poiché ritenevo che non ci fosse differenza alcuna tra Egiziani e altri *peregrini* (*ego autem, quia inter Aegyptios ceteros que peregrinos nihil interesse credebam*), mi ero limitato a informarti della sua manomissione da parte di una *peregrina* e della morte, già di vecchia data, della sua *patrona*. Un'ignoranza, questa, della quale non mi lamento, poiché mi ha dato la possibilità di obbligarmi verso di te non una volta soltanto per la stessa persona. In conseguenza, perché possa godere, in conformità alla legge (*legitime*) del tuo *beneficium* ti chiedo di concedergli sia la cittadinanza alessandrina sia quella romana. Ho già notificato ai tuoi liberti, da stesso indicati, perché nessun ostacolo faccia ritardare il godimento della tua generosità, la sua età e il censo»[33].

Harpocras era Egizio perché a tale *tágma* era stata ascritta anche la sua *patrona*. Titolare pertanto, al pari di tutti gli altri *Aegyptii* dei *nomoí*[34], di uno *status civitatis*[35] limitato in

---

[30] Questi nomi appaiono conformi all'onomastica propria degli Egizi ellenizzati, ma Theonis potrebbe anche essere un errore per 'Thonis': cfr *Chrest.* II.2.304.

[31] Plin. min. *Ep.* 10.5. E. VOLTERRA, *Manomissioni di schiavi compiute da peregrini* cit., 387 s., osserva che il liberto non può mutare il suo *status civitatis* senza il consenso del proprio *patronus*. Per questo Plinio si premura si precisare che la *patrona* di Harpocras è defunta (e lo ripeterà anche nella lettera successiva). Lo schiavo liberato entra, secondo il Volterra, nella *civitas* del suo manomissore ed è sottoposto al suo medesimo ordinamento giuridico. Io direi, dal canto mio, che è vera unicamente la seconda parte della proposizione adesso esposta: lo schiavo liberato è sottoposto al medesimo ordinamento giuridico del manumissore, ma non è detto che ne acquisti anche la *civitas*.

[32] L. VIDMAN, *Étude sur la corrispondance de Pline le Jeune avec Trajan* (ed. anast. Roma 1972) 29, sottolinea che manca la risposta di Traiano alla lettera 5, sebbene Plinio ricordi, in un'altra epistola (la VI), che la sua domanda è stata accolta.

[33] Plin. min. *Ep.* 10.6.1 *Ago gratias, domine, quod et ius Quiritium libertis necessariae mihi feminae et civitatem Romanam Harpocrati, iatraliptae meo, sine mora indulsisti. Sed, cum annos eius et censum, sicut praeceperas, ederem, admonitus sum a peritioribus debuisse me ante ei Alexandrinam civitatem impetrare, deinde Romanam, quoniam esset Aegyptius.* 2. *ego autem, quia inter Aegyptios ceteros que peregrinos nihil interesse credebam, contentus fueram hoc solum scribere tibi, esse eum a peregrina manumissum patronam que eius iam pridem decessisse. de qua ignorantia mea non queror; per quam stetit, ut tibi pro eodem homine saepius obligarer.* 3. *Rogo itaque, ut beneficio tuo legitime frui possim, tribuas ei et Alexandrinam civitatem et Romanam. annos eius et censum, ne quid rursus indulgentiam tuam moraretur, libertis tuis, quibus iusseras, misi.*

[34] E vi è in questo, ma solo in questo, un'effettiva coincidenza con la condizione dei cosiddetti *peregrini dediticii Aeliani*.

[35] E. VOLTERRA, *Manomissione e cittadinanza*, ora in ora in *Scritti giuridici*, con una nota di M. TALAMANCA, II. *Famiglia e successioni* (Napoli 1991) 397, sostiene, riprendendo il pensiero di E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano* (Padova 1947) 40-41, che, nel mondo antico, non può giuridicamente concepirsi la persona fisica libera se non come facente parte di una comunità politica organizzata: in altre parole, lo *status libertatis* deve necessariamente accompagnarsi a uno *status civitatis*, inteso come una data posizione giuridica attribuita all'individuo nell'ambito di un dato ordinamento. «Chi è libero è necessariamente cittadino di uno Stato o suddito di Roma». Pertanto la sua posizione giuridica e la protezione a lui accordata dipendono non dal fatto ch'egli è libero, ma dal suo *status civitatis*. Sul punto osservazioni estremamente puntuali anche in G. MANCINI, *Cittadinanza e status negli antichi e nei m*oderni (Pescara 2000) 108 ss., la quale rileva che (p. 109) «il *dediticius*, e prima ancora il *deditus*, il Campano membro di una comunità di cui si è cancellata ogni forma di vita autonoma (Liv. 26.16), non "appartengono" a nessuna comunità autonoma – per non dire sovrana –, ma sono certamente *liberi*, non *servi*, hanno certamente concessa dall'ordine giuridico romano la titolarità di alcuni rapporti, possono obbligarsi, tra di loro e nei confronti di cittadini romani, hanno assicurata (i *Campani* almeno) la *iurisdictio* di un *praefectus* nominato dal popolo, sono – per quanto limitati – quelli che noi chiameremmo soggetti giuridici».

ragione delle esigenze fiscali del potere romano, egli non avrebbe potuto ottenere né la cittadinanza alessandrina né quella romana, a conferma, del resto, di quel che si legge in Ios. *Contra Apionem* 2.42 «… ai soli Egiziani hanno vietato di prendere una qualunque cittadinanza [μεταλαμβάνειν ἡστινοσοῦν πολιτείας ἀπειρήκασιν]».

L'*indulgentia* dell'imperatore, anche in questo caso, non venne meno, ma al suo protetto Traiano non nascose il proprio rammarico per esser stato indotto, dalle preghiere di un amico, a violare una prassi consolidata, confermata da tutti i suoi predecessori:

> «attenendomi all'indirizzo seguito dagli altri principi, mi sono proposto di non concedere facilmente la cittadinanza alessandrina (*civitatem Alexandrinam secundum institutionem principum non temere dare proposui*). Dato però che tu hai già ottenuto per il tuo medico Harpocras la cittadinanza romana, anche a questa tua richiesta non me la sento di opporre un rifiuto. Tu però, dovrai farmi sapere a quale nomo appartiene, perché io possa mandarti una lettera per il prefetto d'Egitto, Pompeo Planta, che è mio amico»[36].

Traiano – è ovvio – avrebbe potuto, volendo, non rispettare le regole stabilite dalle leggi o sanzionate dalle preesistenti prassi amministrative[37]: ma l'*optimus princeps*, come Plinio stesso rileva utilizzando l'avverbio *legitime* (*Rogo itaque, ut beneficio tuo legitime frui possim, tribuas ei et Alexandrinam civitatem et Romanam*[38]), aveva vincolato sé stesso al loro pieno rispetto[39].

Per Traiano, forse, sarebbe stato più laborioso far concedere ad Harpocras la cittadinanza di Naucratis o di Ptolemais (a quel tempo, le uniche altre due città greche dell'Egitto romano) che quella di Alessandria, perché nel primo caso occorreva ottenere la conforme deliberazione (*dokimasía*) delle loro *boulaí*, mentre nel secondo era

---

[36] Plin. min. *Ep.* 10.7 *Civitatem Alexandrinam secundum institutionem principum non temere dare proposui. sed, cum Harpocrati, iatraliptae tuo, iam civitatem Romanam impetraveris, huic quoque petitioni tuae negare non sustineo. tu, ex quo nomo sit, notum mihi facere debebis, ut epistulam tibi ad Pompeium Plantam, praefectum Aegypti, amicum meum, mittam.*

[37] Per un confronto, in altro contesto, vd. Ulp. 38 *ad Sab.* D. 1.14.3 (sul quale N. RAMPAZZO, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione* [Napoli 2008] 357 ss. part.): in questo frammento si rammenta la vicenda di *Barbarius Philippus*, un *servus fugitivus* che riuscì a farsi eleggere *praetor*. Nella parte finale del testo Ulpiano afferma che la schiavitù, causa evidente e assoluta di ineleggibilità, sarebbe in ogni caso sanabile in conseguenza di una conforme decisione del *populus*: e questo diritto doveva osservarsi a maggior ragione in riferimento all'imperatore, rispetto ai titolari di poteri magistratuali da lui nominati (*quod ius multo magis in imperatore observandum est*). Il principe non è dunque vincolato dalle norme esistenti: potrebbe, volendo, concedere la cittadinanza romana a un Egizio, senza prima attribuirgli quella alessandrina: ma Plinio sa bene che Traiano intende conformarsi, nel compimento d'ogni atto, alla legge. Su D. 1.14.3 vd. anche V. MAROTTA, Populus *e* princeps *nel diritto pubblico d'età imperiale. Storici, biografi e giuristi*, in A. SCHIAVONE, U. VINCENTI (edd.), *Repubblicanesimo e Impero da Polibio ai 'Padri Fondatori'*, in *SDHI* 80 (2014) 588 ss.

[38] Questa vicenda dimostra anch'essa che l'istituto della doppia cittadinanza non suscitava, in età imperiale, alcun particolare problema: vd. R. BÖHM, *Die Doppelbürgerschaft des Aegypter Harpocras bei Plinius, Epistulae ad Traianum 5,6,7,10*, in *Aegyptus* 38 (1958) 11 ss., 27 part.. Un succinto *status quaestionis* in V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale* (*secoli I-III d.C*). *Una sintesi* (Torino 2009) 91 ss., ove bibl.

[39] E. VOLTERRA, *Manomissioni di schiavi compiute da peregrini* cit., 389, afferma che la concessione della cittadinanza da parte dell'imperatore aveva effetto giuridico solo se sussistevano le condizioni perché il beneficiario della concessione stessa si trovasse nella condizione giuridica di conseguire la cittadinanza. Come è ovvio, ciò è vero solo nella misura in cui l'imperatore intenda rispettare le regole vigenti, pur senza esserne vincolato.

sufficiente impartire una specifica istruzione al *praefectus*[40]. Ma la scelta cadde su Alessandria anche per un'altra ragione. In questa città – come è noto – erano stabiliti, per tutto l'Egitto, un «ruolo» (*tabula*) delle dichiarazioni di nascita e un «libro delle *probationes*, in cui erano registrati, dopo esame (*probatio* per l'appunto), i riconoscimenti della cittadinanza dei figli naturali adulti[41] o dei neocittadini (per lo più veterani)[42]. Si potrebbe, a tal proposito, avanzare l'ipotesi che l'*origo* dei *cives Romani* in Egitto, fino all'età severiana, coincidesse costantemente con la città d'Alessandria[43].

Queste lettere dell'epistolario pliniano[44], da coordinare con la testimonianza di Giuseppe Flavio poc'anzi rammentata e con il § 55 dello *Gnōmōn* dell'*Ídios Lógos*[45], attestano chiaramente che un Egizio, in quanto tale[46], non avrebbe potuto ottenere la *civitas Romana* se prima non gliene fosse stata concessa un'altra, vale a dire, per una specifica prassi amministrativa di tale *provincia*, quella d'Alessandria.

---

40 Plin. min. *Ep.* 10.7 e 10.10. Prova dell'esistenza della *boulè* a Ptolemais è in *SB* 9016, che conserva documenti del 49 e del 160 d.C. Alessandria, invece, non ha avuto, fino a Settimio Severo, né Consiglio né *ekklēsía*.

41 *FIRA*2 *Negotia* III, pp. 5-18, nn. 2-7. Alessandria era certamente una città greca, ma ad essa era riconnessa la comunità dei cittadini romani d'Egitto: sul punto vd. Y. THOMAS, *«Origine» et «commune patrie». Étude de droit public romain (89 av. J.-C.-212 ap. J.-C.)* (Roma-Paris 1996) 7 e 89. Senza alcuno specifico riferimento a questa vicenda o ad Alessandria, ma con alcune rettifiche che, sul piano generale, mi sembrano estremamente opportune, vd. anche A. RAGGI, *Cittadinanza coloniaria e cittadinanza romana*, in G. SALMERI, A. RAGGI, A. BARONI (edd.), *Colonie romane nel mondo greco* (Roma 2004) 55 ss.

42 Questa congettura appare estremamente verosimile anche alla luce di quel che emerge dall'esame di *PSI* n. 1226 … *Cum militauerimus, domine, in classe pratoria Misenensis et ex indulgentia diui Hadriani in leg(ionem) Fr(etensem) translatis [a(nnos)] super XX omnia nobis uti bonis militibus constiterint, nunc quoque felicissimis temporibus sacramento absoluti sumus, et in patriam Alexandriam ad Aegyptum ituri petimus et rogamus, digneris nobis adfirmare a te missos esse, ut ex adfirmatione tua appareat nos ex eadem legione missos esse, non ex classe, ut possit rebus necesari subscriptio tua instrumenti causa nobis prodesse et humanitati tuae in perpetuo gratias agamus. / L Petronius Saturninus edidi pro me et conueteranis meis Pomponius scribi (sic).*/ *Subscriptio. Veterani ex legionibus instrumentum accipere non solent, attamen sacramento uos a me iussu imperatoris n(ostri) solutos notum fieri praefecto Aegypti desideratis. Sportulam et instrumentum dabo p … e. Actum in col(onia) I Fl(avia) Aug(usta) Caes(area) XI kal. Februar. Squilla Gallicano et Carmin<n>io Vetere cos*. Alessandria era considerata *patria* (*origo*) di questi veterani proprio perché tale era divenuta nel momento in cui essi avevano ricevuto la *civitas Romana*. Non si trattava di cittadini alessandrini per nascita. Se già fossero stati tali, non avrebbero alcun incentivo ad arruolarsi nella *classis*. Si può pertanto congetturare che, a ogni nuovo cittadino romano in Egitto, fosse attribuita, come propria *origo*, Alessandria. Ci si può chiedere, però, se a quest'*origo*, si riconnettesse sempre la condizione di *polítes* alessandrino attivo: per un primo inquadramento di un problema che dovrebbe essere approfondito in futuro vd. S. GAMBETTI, *The Alexandrian Riots of 38 C.E.* cit., 44 s.

43 Per P. JOUGUET, *La vie municipale dans l'Egypte romaine* (Paris 1911) 74, la cittadinanza alessandrina sarebbe stata richiesta proprio perché Harpocras apparteneva al *nomós* di Menfi. Se, al contrario, la *patrona* fosse stata della Tebaide, allora Harpocras, per diventare romano, avrebbe dovuto dapprima ottenere la cittadinanza di Ptolemais. Non mi sembra, quest'ultima, una congettura in alcun modo convincente. Mentre è del tutto ovvio che i *polítai* di Tolemaide o di Naucrati, che avessero ottenuto la *civitas Romana*, mantenessero in esse la propria *origo*.

44 Sulle quali, nel loro insieme, vd. l'importante contributo di G. GERACI, *La concessione della cittadinanza alessandrina ad Arpocrate egizio*, in *Alessandria e il mondo ellenistico-romano. I Centenario del Museo Greco-Egizio-Romano*, Alessandria, 23-27 novembre 1992, Atti del II Congresso Internazionale Italo-Egizio (Roma 1995) 61 ss., cui *adde* anche A. GONZALES, *Les requêtes de Pline le Jeune auprès de Trajan. De la citoyenneté romaine pour des affranchis et des pérégrins*, in St. RATTI (ed.), *Antiquité at Citoyennetè. Actes du colloque International de Besançon*, 3-5 novembre 1999 (Paris 2002) 35 ss., con altri riferimenti.

45 Cfr., *infra*, p. 12.

46 Non condivisibile la congettura di Chr. SASSE, *Die Constitutio Antoniniana. Eine Untersuchung über den Umfang der Bürgerrechtsverleihung auf Grund des Papyrus Giss. 40 I* (Wiesbaden 1958) 80, secondo la quale il divieto avrebbe esclusivamente riguardato i liberti e non tutti gli Egizi.

Ma vi è di più. Sappiamo che, in base a una disposizione riferitaci dallo *Gnōmōn* dell'*Ídios Lógos* (§ 55), agli Egiziani era proibito arruolarsi nelle *legiones*. Quale la ragione di questo specifico divieto? In verità alcune fonti documentarie, confermando quanto in fondo emerge anche dalla lettura di un famoso passo di Elio Aristide[47], attestano rari casi di reclutamento di *peregrini* di altre *provinciae*, differenti dall'Egitto, in tali unità, sebbene questi ultimi di solito fossero quasi sempre avviati verso i corpi ausiliari. Ma, qualora capitasse che li arruolassero in una delle *iustae legiones*, lo statuto richiesto, vale a dire la *civitas*, era loro conferito prima del vero e proprio inserimento nei ranghi.

Cionondimeno agli Egizi, in base alle regole stabilite dal potere imperiale, la cittadinanza romana non poteva essere attribuita neppure al momento del loro reclutamento, così come sporadicamente accadeva, invece, con altri *peregrini*, una volta arruolati nelle *legiones*.

A tal riguardo (lo ricordavo poc'anzi) una disposizione dello *Gnōmōn* dell'*Ídios Lógos*[48] è assolutamente esplicita. Tale interdizione, è ovvio, non colpiva i cittadini romani residenti in Egitto, gli *origo castris*[49], gli alessandrini (nonché gli altri *astoi*). Quale fosse invece, a tal riguardo, la condizione dei Greci privilegiati (gli *epikekriménoi*[50]) della *chora* egiziana è più difficile da stabilire, ma è probabile che anch'essi, almeno in età traianea[51], al pari degli abitanti della *provincia* soggetti per intero, dal quattordicesimo anno di età, al pagamento della *laographía*, fossero esclusi da ogni forma di *militia*, a eccezione del servizio nella flotta (*classis*).

Il consiglio di revisione, che presiedeva alle operazioni della leva (*dilectus*), doveva pertanto verificare l'esistenza di alcuni indispensabili presupposti giuridici:

> ’Εὰν Ἀἰγύπτ[ιο]ς λαθὼν στρατεύσηται[ι ἐν] λεγῶνι, ἀπολυθ[εὶς [εἰς τὸ Αἰγύπτιο[ν] τάγμα ἀποκαθίστατ[αι]. … «se un Egiziano ha servito in una legione, senza esser conosciuto come tale (inosservato = λαθὼν), una volta ottenuta la *missio* (congedo) riassume la sua condizione di Egiziano. Similmente anche quelli congedati dal servizio di rematori ritornano alla loro precedente condizione, (πλὴν μόνων τῶ[ν] ἐκ Μησινῶν [σ]τόλου) a eccezione di quelli della flotta di Miseno».

Gli Egizi si arruolavano, prevalentemente, nella *classis praetoria* di Miseno. Al pari dei veterani degli *auxilia* o degli *equites singulares*, anche quelli delle flotte, dopo non meno di 25/26 anni di servizio, ottenevano in premio, al momento dell'*honesta missio*, la cittadinanza romana. Pertanto *equites singulares* e *classiarii* divenivano *cives* solo al momento del congedo onorevole.

Quale *status civitatis* era attribuito loro durante una ferma tanto lunga? Alcuni indizi – il fatto per esempio che, per quanto emerge dalle iscrizioni, il 90% degli *equites singulares* rechi un gentilizio imperiale – lasciano supporre che essi ottenessero, all'atto dell'arruolamento, la *civitas Latina*.

---

[47] Ael. Aristid. εἰς Ῥώμην(*or.* 26 Keil) § 75.

[48] § 55.

[49] Vd., per un quadro generale, Y. LE BOHEC, *Troisième légion Auguste* (Paris 1989) 495-503.

[50] Con quest'espressione non si indicano gli abitanti delle città greche (Alessandria, Naucrati, Tolemaide, Antinopoli), ma gli *Héllenes* dei capoluoghi (metropoli) dei *nomoí*, distinti dalla massa della popolazione indigena, sempre soggetta invece, per l'intero ammontare, al pagamento della *laographía* (*tributum capitis*), perché esenti, in tutto o in parte, da codesta imposta, di entità variabile a seconda delle differenti località dell'Egitto.

[51] Vd., *infra*, pp. 15 s.

Dal regno di Vespasiano in poi tutti i soldati di marina ebbero certamente i *tria nomina*, il che costituisce un indizio ulteriore a sostegno della conclusione cui siamo pervenuti[52]. A tal riguardo Silvio Panciera[53] ha giustamente osservato che si può e si deve dubitare di tutte quelle congetture fondate sul presupposto della correttezza di un totale sganciamento tra condizione giuridica e sistema onomastico, soprattutto se si verifica che a un gruppo definito (nel nostro caso i *classiarii*) corrisponde sempre una formula onomastica costante. Insomma, nel contesto delle procedure di reclutamento, l'attribuzione dei *tria nomina* attesta, dal punto di vista giuridico, il passaggio da una condizione, caratterizzata dalla titolarità d'uno *status civitatis* deteriore, a una condizione che permette, invece, un futuro, sia pur ancora eventuale, acquisto della *civitas Romana*.

Verifichiamo un caso concreto mediante l'esame di due brevi lettere scritte dalla medesima persona e databili, su base paleografica, ai primi decenni del II secolo d.C. La prima come la seconda si compongono entrambe di un unico foglio di papiro. Furono rinvenute ove vivevano i loro destinatari, ossia nel Fayyum, regione dell'Egitto occidentale, lungo uno dei rami del corso inferiore del Nilo. Questa era anche la precedente dimora dell'autore della lettera, un giovane dal nome egiziano di Apion[54].

Nella prima indirizzata a suo padre, egli diede notizie sulla propria salute e sul viaggio, che dall'Egitto lo aveva condotto a Miseno, ove si era arruolato nella *classis*. Una volta giunto a destinazione, egli ricevette sùbito un *biatikón* di tre aurei, il corrispondente, cioè, di 75 dracme (*denarii*). In questo documento, a dispetto della sua essenzialità certamente commovente, il nuovo marinaio rende noto al genitore che tutta la corrispondenza successiva dovrà essere inviata ad Antonius Maximus, il nuovo nome che gli ufficiali addetti alla *probatio* gli avevano conferito all'atto dell'iscrizione nei ranghi:

> «Apione a Epimachos, suo padre e signore molti saluti.
> Prima di tutto faccio voti che tu sia sano, e che in tutto sano sia felice assieme a mia sorella, a sua figlia e a mio fratello.
> Ringrazio il Signore Serapide, perché correndo io pericolo in mare mi salvò sùbito.
> Quando entrai al Miseno, presi (come) *viaticum* (spese di viaggio e di sostentamento) da parte di Cesare tre *aurei*. E me la passo bene.
> Ti prego pertanto, signore padre mio, scrivimi una letterina, in primo luogo circa la tua salute, in secondo luogo circa quella dei miei fratelli, in terzo luogo affinché io ti baci (inchinandomi) la mano (ἵνα σου προσκυνήσω τὴν χέραν), perché mi educasti bene, e per questo spero presto di far progresso, col volere degli dèi.
> Saluta molto Capitone e i miei fratelli e Serenilla e gli amici miei.
> Ti mandai un ritrattino mio per mezzo di Euktemone. Il mio nome è Antonius Maximus (ἔσ[τ]ι[δέ] μου ὄνομα Ἀντῶνις Μάξιμος).
> Faccio voti che tu stia bene. Centuria Vittoria nel nome di Atena (Atenomica)».
> *nel margine sinistro (come aggiunta)*
> «Ti saluta Sereno (figlio) di Agatodemone … e … figlio di …ros e Turbone (figlio) di Gallonio, e D…nas figlio di …»
> *Verso (indirizzo esterno)*
> «In Fildadelfia a Epimaco da parte del figlio Apione.»

---

[52] Ma è una congettura, a suo tempo, già formulata da V. CHAPOT, *La flotte de Misène* (Paris 1896) 181.

[53] S. PANCIERA, *La condizione giuridica dei classiarii (e degli equites singulares) in età imperiale. Stato della questione e prospettive di ricerca*, in ID., *Epigrafi, Epigrafia, Epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956 – 2005) con note complementari e indici*, II. (Roma 2006) 1411-1414.

[54] *BGU* II 423 = *Select Papyri* n. 112. Vd. H.-J. KLAUCK, *La lettera antica e il Nuovo Testamento* cit., 30-43, part. 30-34, bibl. 30 e 36.

> *nella direzione opposta (indirizzo aggiuntivo)*
> «Consegna alla prima coorte degli Apamei di Gi(ulia)no … *antilibrarios*, da parte di Apione affinché consegni a Epimaco padre di lui.»

Una seconda lettera[55], indirizzata alla sorella Sabina, fu scritta, invece, qualche anno dopo, come traspare dal fatto che ora Apion convive con una donna (una certa Aufidia) e ha già tre figli:

> «Antonio Massimo (Ἀν[τώνι]ος Μάξιμος) saluta con affetto Sabina, /sua sorella.
> Anzitutto prego / che tu stia bene; per quanto mi riguarda, sto bene.
> Mentre ti ricordavo / davanti agli dèi di qui, / ho ricevuto una lettera di Antonino, / il nostro concittadino. Quando ho saputo / che stai bene ho provato una gioia grandissima. / E in ogni occasione / non esito a scriverti della mia salute / e di quella della mia famiglia.
> Saluta molto Massimo e / Kopres, il mio signore. / Mia moglie (o la mia compagna: *ē sýmbios*), / Aufidia, ti saluta e così Massimo, / mio figlio, il cui compleanno ricorre nel trentesimo giorno di Epeiph / secondo il calendario greco, / e così pure Elpis e Fortu/nata. Saluta il signore.
> [segue spazio di sei righe non leggibili (22-27), contenenti probabilmente altri saluti]
> Prego che tu possa star bene.»
> *verso (indirizzo esterno)*
> «Alla sorella Sabina dal fratello Antonio Massimo (Ἀντ[ω]νίου Μαξίμ[ο]υ ἀδελ[φοῦ]).»

Quanto allo *status* giuridico dei *classiarii*, in gran parte d'origine egizia, le due lettere di Apion al padre e alla sorella dimostrano che a tale marinaio, al momento del *dilectus*, fu attribuito il nome di Antonius Maximus. Difatti nella seconda, fin dalla *superscriptio*, Apion adoperò il suo nuovo nome romano-latino, che non era, come conferma il contesto, un nome usurpato.

Recentemente Hans-Josef Klauck[56] ha sostenuto che tutto questo non avrebbe, di per sé, alcun valore legale, perché la cittadinanza romana era concessa ai soldati della flotta solo al momento dell'*honesta missio*, dopo almeno 25/26 anni di servizio. In tal modo, tuttavia, si propongono, in base a un rilievo senza dubbio esatto, conclusioni errate, che immiserirebbero il valore di questi documenti. A tale mutamento della formula onomastica io credo debba riconnettersi un simmetrico mutamento di *status*, che, a mio giudizio, occorre per forza di cose identificare con la *Latinitas*.

Un Egizio, in quanto tale, non avrebbe potuto accedere direttamente alla *civitas Romana*. I marinai della flotta di Miseno[57], proprio perché reclutati in Egitto, a differenza degli *auxiliares* che permanevano nella loro condizione di *peregrini* fino al momento del congedo onorevole, ricevevano uno *status civitatis* – la *Latinitas* per l'appunto – che avrebbe consentito loro, una volta concluso il servizio, di ottenere la *civitas Romana*, senza contraddire, per questo, la regola generale che discriminava gli Egizi. Il meccanismo, cui si faceva ricorso, era probabilmente simile a quello congegnato dalla *lex Iunia Norbana*. In quest'ultimo caso si fingeva che gli schiavi manomessi informalmente

---

[55] *BGU* II 632. Bibl. in H.-J. KLAUCK, *La lettera antica* cit., 30-43, part. 34-36, bibl. 30, 36.
[56] *La lettera antica e il nuovo Testamento* cit., 33.
[57] Il dato è assolutamente certo perché esplicitamente confermato dal § 55 dello *Gnōmon* dell'*Ídios Lógos*. In effetti esso afferma che i marinai della flotta di Miseno, a differenza dei rematori che, per esempio, prestavano servizio nella *classis Alexandrina*, potevano ricevere al termine del servizio la *civitas Romana*.

fossero liberi alla stregua dei cittadini romani ingenui che, condotti dalla città di Roma in colonie latine, cominciarono a essere latini coloniari[58]. Si potrebbe pensare che ai *classiarii*, in forza di un provvedimento imperiale equiparato nel suo valore normativo alla *lex publica*, fosse attribuito uno *status* siffatto; uno *status* che avrebbe concesso loro, nel corso dei lunghi anni di servizio, anche il *ius commercii* con i *cives Romani* e con i *Latini* (liberti e altri *classiarii*) del luogo[59].

Il senso delle testimonianze mi pare univoco: il *Contra Apionem*, l'epistolario di Plinio, il § 55 dello *Gnōmōn* dell'*Ídios Lógos*[60] e le lettere del *classiarius* Apion[61] mostrano senza ombra di dubbio che agli Egizi era interdetto l'accesso diretto alla *civitas Romana*.

Ma è doveroso chiedersi nuovamente se questa discriminazione riguardasse tutti gli abitanti della *chōra* o dei *nomói*, e, pertanto, anche i membri degli ordini privilegiati, di origine greca, residenti nelle *kōmai* e nei principali centri della Valle del Nilo: gli *apó tou gymnasíou* e i metropoliti e i discendenti dei 6475 *kátoikoi* stabiliti nell'Arsinoite[62]?

A mio giudizio l'insieme della documentazione permette di rispondere a questa domanda, formulando, mediante un altro quesito, un rilievo di cui è arduo contestare la ragionevolezza. Per quale motivo Traiano e la sua amministrazione avrebbero dovuto attribuire ad Harpocras la prestigiosa cittadinanza alessandrina, violando in tal modo una prassi in precedenza seguita scrupolosamente da tutti gli altri *principes*, se fosse davvero esistita una condizione intermedia[63], tra Egiziani e *astoi*[64], che per statuto avrebbe consentito l'accesso diretto alla *civitas Romana*?

Sulla base di questa documentazione si può formulare l'ipotesi che gli Egizi, quantomeno agli inizi del II secolo d.C., fossero, a differenza della maggior parte degli altri stranieri che abitavano l'ecumene romana, equiparati, per quest'unico aspetto[65], ai

---

[58] Gai. 3.56 … *postea vero per legem Iuniam eos omnes, quos praetor in libertate tuebatur, liberos esse coepisse et appellatos esse Latinos Iunianos: Latinos ideo, quia lex eso liberos perinde esse voluit atque si essent cives Romani ingenui qui ex urbe Roma in Latinas colonias deducti coloniarii ess copereunt;* … Vd. E. BIANCHI, *Gai 3.56. Alcune riflessioni in tema di ius Latii e delle fictiones legis Iuniae Norbanae*, in *Revista General de Derecho Romano* 18 (2012) 1 ss., 9 s. part., con altra lett.

[59] *Tit. Ulp.* 19.4. Ma il latino giuniano non aveva *testamenti factio*: vd. *Tit. Ulp.* 20.14. Non è pensabile tuttavia che i *classiarii* ne fossero privi. Dal momento che erano soldati, essi avrebbero potuto, in ogni caso, giovarsi del *testamentum militis* che permetteva loro (Gai. 2.110) di istituire eredi sia *peregrini* sia *Latini* o di lasciare a questi ultimi un legato. Anche alcuni dati, che si ricavano dalla lettura di *PSI* IX 1026 (cfr. A. DEGRASSI, *Il papiro 1026 della Società Italiana e i diplomi militari romani*, in *Aegyptus* 10 [n° 2/4], fascicolo dedicato alla *"Semaine egyptologique"* di Bruxelles – 14-20 settembre 1930 [dicembre 1929], 242-254, 253, secondo il quale questi marinai, che erano stati trasferiti nelle legioni, ottenevano la cittadinanza romana appena avvenuto il passaggio) confermano, sia pur indirettamente, queste conclusioni: il trasferimento, in coincidenza con l'emergenza determinata dalla rivolta giudaica del 132-135, di 22 marinai della flotta di Miseno alla *Legio X Fretensis*, acquartierata a Gerusalemme, sul piano giuridico trovava giustificazione proprio nel fatto che a questi fanti di marina, non più annoverabili tra gli Egizi e, dunque, di condizione latina, poteva essere concessa, all'atto dell'inquadramento in questa *iusta legio*, la *civitas Romana*: vd. D. DELIA, *Alexandrian Citizenship during the Roman Principate* cit., 41, la quale scrive a tal proposito: «an intersting corollary is that apart from legionaries of Alexandrian origin, there is no reason to suppose that other legionary recruits posseded Alexandrian citizenship prior to the grant of Roman franchise»: cfr, *supra*, nt. 42.

[60] Agli Egizi era proibito arruolarsi in qualsiasi formazione militare a eccezione della *classis*.

[61] *BGU* II 423 = *Select Papyri* n. 112; *BGU* II 632.

[62] Vd. *P. Oxy* III 574 (II s.); *P. Flor.* 1, 23, 4 (145 d.C.); *P. Oxy* IV 727, 6 (154 d.C.); *P. Lond.* II, 348, 6 (205 d.C.).

[63] Quella, per l'appunto, degli *apó tou gymnasíou* e dei metropoliti.

[64] *Politai* di Alessandria, Tolemaide o Naucrati.

[65] Gli Egizi, in altre parole, non erano colpiti da tutte le altre interdizioni che connotavano la deteriore condizione di questi liberti.

peregrini dediticii Aeliani. Proprio per tal motivo, al momento dell'arruolamento, era loro attribuito (mediante un dispositivo elaborato sulla base di un meccanismo probabilmente comparabile con la *fictio legis Iuniae Norbanae*) lo *status* di *Latini*[66].

E tuttavia quelle poc'anzi svolte devono considerarsi, a mio giudizio, considerazioni decisive soltanto se riferite al principato di Traiano, perché, se, per esempio, si guarda all'ultima metà del II secolo o al III, non appaiono più tali. In effetti, con e dopo Adriano, il quadro istituzionale dell'Egitto – così come esso si può ricostruire alla luce degli elementi tratti soprattutto dall'epistolario pliniano e dal *Contra Apionem* di Giuseppe Flavio – è stato profondamente modificato. Gli *apó tou gymnasíou* e i metropoliti, in quanto *epikekriménoi*, costituivano una categoria intermedia tra gli Egizi in senso proprio – detti anche *laographouménoi* perché soggetti per intero al *tributum capitis* – e i *polítai* delle città greche[67]. Ma non è detto che siffatta condizione, per quanto deteriore dal punto di vista fiscale, sia stata tale da interdire loro, dopo la metà del II secolo, ogni via di accesso alla *civitas*. Altrimenti come spiegare l'esistenza di documenti, tutti, invero, posteriori al principato di Adriano, nei quali alcuni cittadini romani non riferiscono, nella loro dichiarazione, né l'*origo* alessandrina né quella di qualche altra città greca d'Egitto, ma affermano di provenire da un *nomós*[68]: almeno in un caso – quello della dichiarazione resa da un discendente di una nota e importante casata dell'Arsinoite – è arduo immaginare si trattasse di un veterano della *classis*, o di un figlio o di un nipote di ex marinaio della flotta misenate.

In altre parole la definizione degli statuti personali in questa provincia, sùbito prima l'emanazione della *constitutio Antoniniana*, doveva essere almeno in parte diversa da quella di epoca traianea. Né gli Egizi possono essere identificati, nel loro insieme (ricomprendendo in questa categoria anche metropoliti e *apó tou gymnasíou*), con i cosiddetti *dediticii* di cui si vorrebbe trovar menzione nella l. 9 del *P. Giessen* 40 col. I[69].

L'ipotesi, secondo la quale essi (ossia i *dediticii*) sarebbero, appunto, tutti gli abitanti della *chora* o dei *nomói* sottoposti al pagamento del *tributum capitis*[70], sembrerebbe smentita da alcuni documenti che riferiscono il nome di Egiziani sottomessi, prima del

---

66 In ogni caso, sebbene si riscontrino talune analogie tra lo status degli Egizi e quello dei cosiddetti *dediticii Aeliani*, è pur vero che i primi, rispetto ai secondi, potevano usufruire, a determinate condizioni, di alcune vie d'accesso alla *civitas Romana*. Ma, come vedremo in séguito, ciò non significa che gli abitanti dell'Egitto, compresi i contadini soggetti a *laographía* (*tributum capitis*), fossero annoverati tra i *dediticii* L'unica, compiuta definizione di questa categoria di individui i *dediticii* si legge in Gai. 1.14: *Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam aduersus populum Romanum armis susceptis pugnauerunt, deinde uicti se dediderunt* «stranieri *dediticii* sono detti coloro che un tempo, prese le armi, combatterono contro il popolo romano, e poi, vinti, si arresero»; ma vd. anche la, per molti versi, controversa e confusa esposizione di Isid. *Etymol.* 9.4.49-50 *Dediticii primum a deditione sunt nuncupati. Deditio enim dicitur quando se uicti aut uincendi hostes uictoribus tradunt: quibus haec origo nominis fuit. Dum quondam adversus populum Romanum servi armis sumptis dimicassent, uicti se dederunt, conprehensique uaria turpitudine affecti sunt. Ex his quidam postea* … «I *dediticii* trassero inizialmente nome dalla *deditio*, ossia dall'atto di arrendersi: si parla infatti di resa allorché i nemici, ormai sconfitti o sul punto di esserlo, si consegnano ai vincitori. Questa fu l'origine del nome. Mentre un tempo i *servi*, che si erano sollevati in armi contro il popolo romano, una volta sconfitti, si diedero ai vincitori, furono imprigionati e colpiti da diversa vergogna. In seguito, alcuni di costoro, …».

67 Alessandria, Naucrati, Tolemaide e, con Adriano, Antinopoli. Dubbi si possono nutrire, malgrado Strabone *Geografia* 17.1.14, sulla condizione di Paretonion, città costiera e porto a ovest di Alessandria: ma vd., in ogni caso, A.H.M. JONES, *Cities of the Eastern Roman Provinces* (Oxford 1971) 307.

68 Su questa ripartizione geografica e amministrativa dell'Egitto, vd. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)* cit., 89 e, *supra*, nt. 11.

69 Vd., *infra*, p. 17 e nt. 73.

70 È l'ipotesi di Paul Martin Meyer (*infra*, nt. 73).

212, al suo pagamento: nondimeno a questi individui, dopo l'emanazione della *constitutio Antoniniana*, fu concessa la cittadinanza romana[71].

L'Egitto, tra II e III secolo, andò incontro a un radicale processo di adeguamento alle realtà istituzionali comuni a gran parte delle altre regioni dell'Impero. All'autonomia amministrativa, connessa con l'introduzione, attorno al 202, della *boulē* nelle metropoli (e la sua ricostituzione, dopo circa duecento anni, ad Alessandria), fece séguito, probabilmente, una nuova definizione dei ceti dirigenti locali. Per esempio, a questo provvedimento severiano sembrerebbero riconnettersi, sul piano sociale, anche alcune rilevanti trasformazioni dell'onomastica. Numerosi *bouletaí* d'origine egizia avrebbero, proprio in quell'occasione, assunto un nome greco (molto spesso una mera traduzione letterale di quello nativo), per adattarsi alla nuova situazione. Un evento non privo di significato, perché, come è noto, in precedenza gli Egizi non avrebbero potuto mutare il proprio nome senza una specifica autorizzazione[72]. A meno che non si postuli un totale sganciamento tra condizione giuridica e sistema onomastico, questo fatto, nella definizione della loro condizione giuridica, deve essere adeguatamente valutato. Non per caso, pertanto, Paul Martin Meyer supponeva che, in Egitto, esclusivamente questi ceti privilegiati avessero ricevuto, con la *constitutio Antoniniana*, la *civitas*[73].

---

[71] *P. Mich*, inv. n. 5503; O.M. PEARL, *A Late Receipt for Syntaximon*, in *TAPhA* (1951) 193; *SB*. 6. 9128, particolarmente importante perché ci mostra un contribuente, il quale, prima del 212, non reca un nome romano, mentre lo assume dopo la *constitutio Antoniniana*.

[72] Questa possibilità concessa ai *bouletaí* d'origine egiziana emerge dall'esame del *P. Amst.* I 72: cfr. P. VAN MINNEN, *A Change of Names in Roman Egypt after A.D. 202? A note on P. Amst. I 72*, in *ZPE* 62 (1986) 87 ss. Il divieto, imposto agli Egizi indigeni, di mutare il proprio nome è attestato da *Select Papyri* n. 301 del 194 d.C: si tratta di una petizione rivolta da un certo Eudaimon all'*Idiologus* Claudius Apollonius. Non si può escludere, tuttavia, che questa norma non intendesse, come si afferma, vietare agli Egizi di cambiare il proprio nome indigeno con uno greco, ma, più semplicemente, proibire di mutare il nome (greco o egizio non importa), registrato negli archivi della provincia, con un altro, per non ostacolare, in tal modo, le periodiche operazioni del *census*, che coinvolgevano, soprattutto, quanti (in specie gli Egizi, contadini legati alla propria *idía*) fossero gravati da tributi come la *laographía*. Come è ovvio, qualunque fosse la *ratio* della disposizione, per i contadini egiziani questo divieto rappresentava un altro stigma della loro deteriore condizione.

[73] Vd. P.M. MEYER, *Drei Erlasse Caracallas aus den Jahren 212 und 215*, in *Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen (P. Giss.)* I.2 (= *P. Giss.* II) (Leipzig-Berlin 1910) 32. Ma era sostanzialmente pervenuto alla medesima conclusione ben prima della scoperta del *P. Giessen*: cfr. ID., *Heerwesen der Ptolemäer und Römer in Ägypten* (Leipzig 1900) 136 ss., 141-142, nonché p. 114. A suo parere i *laographoúmenoi* sarebbero stati esclusi dalla concessione, mentre ne sarebbero stati destinatari i funzionari delle amministrazioni, le famiglie preminenti delle *mētropóleis* e delle *kōmai*; i Greco-egizi delle *mētropóleis* e delle *kōmai*, già coinvolti a partire da Settimio Severo, nella gestione dei *munera*; un determinato numero di *iereís*, tutti i *cives* alessandrini (e, aggiungerei, delle altre *póleis*), tutti i *kátoikoi*. La posizione del Meyer, così come essa s'era già definita nel 1900, appare strettamente connessa con quelle Mommsen e del Mitteis: Theodor Mommsen, che (morto nel 1903) ovviamente non ebbe modo di conoscere il *P. Giessen* 40 I pubblicato soltanto nel 1910, in un primo momento ritenne che la *constitutio Antoniniana* avesse concesso la cittadinanza romana soltanto a coloro i quali erano cittadini delle differenti *civitates* dell'Impero. Ne sarebbero stati esclusi tutti gli altri, i quali, in quanto *adtributi*, avrebbero conservato la loro deteriore condizione di soggetti di una di queste città: *Gesammelte Schriften* V. (Berlin 1905) 418-419. In questa categoria egli inseriva tutti gli Egiziani, a eccezione dei *polítai* delle città greche (Alessandria, Tolemaide, Naucrati e, poi, Antinopoli; così anche L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des romischen Kaiserreichs: mit Beiträgen zur Kenntniss des Griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung* (Leipzig 1891) 159. Influenzato, in séguito, dalle sempre più copiose scoperte papirologiche (*Römisches Strafrecht* [Leipzig 1899] 123-125), il Mommsen mutò opinione. L'istituzione delle *boulaí* nelle metropoli dei *nomoí* avrebbe determinato l'inserimento di alcuni Egiziani, da identificare sostanzialmente con i *bouletaí*, tra i destinatari della *civitas Romana*.

La concessione della cittadinanza romana nel 212 fu dunque preparata, quantomeno in Egitto, da un lento, ma ininterrotto, processo di uniformazione alle realtà istituzionali di tradizione greco-romana. In altre parole, nonostante il persistente disprezzo dei gruppi dirigenti romani per gli abitanti autoctoni di questa *provincia*, l'icastica immagine tacitiana dell'Egitto contadino, «che non conosce le leggi e ignora i magistrati»[74], per le autorità imperiali, almeno in età severiana, non corrispondeva più alla realtà dei fatti.

In conclusione la concessione della cittadinanza alessandrina consente d'entrare nel novero dell'*élite* dei *peregrini* esente, al pari dei *cives Romani* del resto, dall'imposta personale (*capitatio*, *laographia*), e distinta, sul piano del diritto, dagli *Aegyptii* (*Aigýptioi*), un gruppo eterogeneo, all'interno del quale v'erano, da un canto, gli abitanti della *chora* di cultura greca, dispensati dal pagamento di metà della capitazione, dall'altro gli autoctoni sottoposti, invece, al suo intero ammontare. In altre parole la società egiziana d'età imperiale conosceva, dal punto di vista giuridico, una complessa gerarchia di statuti reciprocamente impermeabili tra loro senza uno specifico – lo abbiamo costatato proprio nel caso di Harpocras – intervento imperiale. Ma per valutare la natura delle suddivisioni sociali, che connotano questa *provincia*, si deve prendere in esame, oltre agli *status civitatis* della sua popolazione – *cives Romani*, *cives peregrini (Alexandrini* e altri *astoi*), *peregrini Aegyptii* –, anche il suo peculiare regime fiscale.

In effetti il tributo era, prima di ogni altra cosa, un fenomeno produttivo di *status*.

Le modalità del suo pagamento, la possibilità, in virtù d'un beneficio, di esserne in tutto o in parte esentati, in quanto privati o in quanto membri di una comunità, creavano, al contempo, una stratificazione sociale sancita dalla stessa potenza dominante e una gerarchia di precedenze fra le comunità di una medesima provincia, ove, gli uni accanto agli altri, potevano convivere differenti *politéumata*, città, *tágmata*, *génē* e, di conseguenza, individui di rango e *status* variamente definiti[75].

---

[74] Tac. *Hist.* 1.11.1 *Aegyptum copias que, quibus coerceretur, iam inde a divo Augusto equites Romani obtinent loco regum: ita visum expedire, provinciam aditu difficilem, annonae fecundam, superstitione ac lascivia discordem et mobilem, insciam legum, ignaram magistratuum, dom<u>i retinere*. Un differente giudizio sui *nómoi* degli Egiziani si legge in Diodoro *Biblioth. Hist.* 1.93-94. Ma i pregiudizi sugli abitanti autoctoni dell'Egitto erano estremamente diffusi nel mondo mediterraneo: basti ricordare la satira XV di Giovenale, dove si descrive la depravata barbarie degli Egizi, che li spinge, addirittura, a compiere atti di cannibalismo per corrispondere alla loro ottusa devozione a divinità immonde. Da un altro punto di vista, altrettanto interessante appare la *Passio Perpetuae et Felicitatis* 10: un'istruita fanciulla cristiana, per definire la quintessenza del male e immaginare un corrispondente umano per Satana stesso, non riesce a pensare ad altro che a un 'repellente Egizio' (*Aegyptius foedus*). Cfr., inoltre, le parole adoperate, nel 215, da Caracalla stesso e dalla sua cancelleria per definire gli Egiziani, espressioni che rendono perfettamente l'idea del disprezzo astioso che si riversa nei confronti delle masse rurali di questa *provincia*: *P. Giessen* 40 col. II. ll. 16-29: «tutti gli Egizi di Alessandria, specialmente i fuggiaschi provenienti dalle campagne che possono essere facilmente individuati, debbono essere espulsi ricorrendo a tutti i mezzi necessari, eccezion fatta per i commercianti di suini, i barcaioli e coloro che procurano le canne per riscaldare i bagni. Ma tutti gli altri siano espulsi, poiché a causa del loro numero e della loro inutilità essi stanno arrecando gravi fastidi alla città (linee 20-22 …) Devono essere scacciati coloro i quali fuggono dalle campagne, dalla propria *idía,* per non eseguire i lavori, non certamente quelli che desiderano vedere la città di Alessandro, la più splendida, verso la quale convengono e ritornano per vivere una vita più civile o più attiva. I veri Egizi possono essere facilmente individuati tra i tessitori di lino grazie all'accento, il quale dimostra che essi hanno assunto l'aspetto e gli abiti di una classe che non è la loro; anche nel modo di vivere, le maniere assai poco civili rivelano che si tratta di Egizi provenienti dalle campagne».

[75] Si stabilivano, così, tra queste unità politiche divaricazioni e infine, al loro interno, complesse gerarchie sociali. Queste differenze, non a caso, erano connotate mediante l'impiego di un vocabolario comune alle persone e alle città (onore, splendore, dignità, pieno diritto): vd. J.E. LENDON, *Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World* (Oxford 1997) 272 ss. part.

3. Queste considerazioni possono rappresentare un buon viatico per formulare un giudizio sulle controversie sollevate dall'interpretazione della clausola di salvaguardia riferita alle ll. 8 e 9 del *P. Giessen* 40 col. I: una discussione arenatasi, purtroppo, in uno sterile dibattito sul significato delle parole *chorís tōn dedeitikíōn* («a eccezione dei *dediticii*» l. 9), e che sovente non tiene neppure conto dei pochi punti fermi fissati dalla storiografia nel corso del tempo[76]. Gino Segré[77], già nel 1925, dimostrò, ottenendo, peraltro, l'immediato e autorevole consenso di Gaetano De Sanctis[78], che, sul piano sintattico, le parole *chōr*[*ís*] *tōn* [*de*]*deitikíōn* possono essere rette solo da *ménontos* («restando salva …») e non dalla frase principale introdotta da *dídōmi*. Ciò equivale a dire che i *dediticii*[79] non sarebbero stati comunque esclusi dalla concessione principale, ossia dalla *civitas Romana*, ma unicamente dalla disposizione oggetto della clausola di salvaguardia (introdotta da *ménontos*).

Se non disponessimo, dagli inizi degli anni '60 del secolo scorso, del testo della *Tabula Banasitana*, sul papiro Giessen e, in particolare, sulla clausola introdotta da *ménontos* avrebbe senso esercitare unicamente la cosiddetta *ars ignorandi*, conformandosi, per il resto, alle conclusioni del Segré.

Ma questo documento epigrafico ha posto in evidenza un importante elemento di novità, che ha decisamente orientato il dibattito successivo[80]. Appaiono fondamentali alcune linee della sua terza parte, che coincide con un estratto del *commentarius civitate*

---

[76] Vd., per esempio, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* IV.2. cit., 782. L'illustre studioso, dopo aver condotto un'indagine meticolosa nella quale non si è mai nascosto le tante insidie interpretative annidate in questo documento, e aver sottolineato che «… ragioni di ordine stilistico e grammaticale consigliano di riferire l'esclusione dei *dediticii* alla clausola introdotta dalla parola *ménonto*s» (cfr., *infra*, nt. 77), osserva infine: «se questa è la conclusione storica, il testo del papiro Giessen conteneva l'esclusione dei *dediticii* dal conferimento della cittadinanza romana, il che implica necessariamente di collegare a tale esclusione la clausola esistente nella parte lacunosa. Si può anche ammettere che tale clausola, immediatamente riferita a coloro cui la cittadinanza veniva concessa sia un inciso nel testo, mentre il *chōrìs tōn dedeitikíon* si colleghi invece direttamente con le parole del conferimento. Non è certo un esempio di stile, ma non dobbiamo per attribuire perfezione stilistica all'ignoto traduttore della costituzione, offendere la logica del testo e la storia». Io credo che, in tal caso, sulla storia o, per meglio dire, sulla presunta trasparenza storica di questo documento, debbano prevalere le ragioni della sua coerenza giuridica. Perché mai la cancelleria imperiale avrebbe dovuto adoperare una clausola (*praeter dediticios* / *chōrís tōn dedeitikíon*) che appare inidonea, dal punto di vista giuridico, a circoscrivere in modo preciso l'àmbito degli eventuali esclusi dalla concessione imperiale: da ultimo appaiono, a tal proposito, completamente destituite di fondamento anche le congetture di D. MATTIANGELI, *Romanitas, Latinitas, Peregrinitas. Uno studio essenziale sui princìpi del diritto di cittadinanza romano* (Città del Vaticano [Roma] 2010) 86 ss., sul significato delle parole *chōr*[*ís*] *tōn* [*de*]*deitikíon*. Forzando il loro tenore letterale, potremmo ricondurvi, accanto ai *liberti dediticii Aeliani*, i *deportati* e i condannati *in opus publicum*. Ma individui come i *liberti Latini* (*Aeliani* e *Iuniani*) – categoria abolita soltanto da Giustiniano – non vi potevano essere ricompresi e, cionondimeno, essi certamente non furono tra i destinatari del provvedimento di Caracalla, perché in tal modo, ovverossia mediante un provvedimento di carattere generale, sarebbero stati posti nel nulla, senza alcun indennizzo, i diritti patrimoniali dei rispettivi ex padroni nei loro confronti. In altri termini – mi ripeto – la clausola introdotta da *chorís*, se avesse dovuto per davvero circoscrivere l'ambito degli eventuali esclusi dal beneficio imperiale, avrebbe dovuto esprimersi in modo più dettagliato.

[77] Cito, però, da G. SEGRÉ, *L'editto di Caracalla relativo alla concessione della cittadinanza romana e il papiro Giessen 40, I*, in *Scritti giuridici* II (Roma 1938) 97-271, 126 nt. 1, 129 nt. 1, 230 ss., ove altri riferimenti al dibattito filologico seguito alla scoperta e alla pubblicazione del papiro.

[78] G. DE SANCTIS, *Il papiro di Giessen 40, 1 in studî recenti*, (1926) ora in *Scritti minori* VI.2 *Recensioni, Cronache, Commenti*, nuovamente editi da A. FERRABINO e S. ACCAME (Roma 1972) 726 s.

[79] Dando per certa un'integrazione che tale non è.

[80] A. TORRENT, *La constitutio Antoniniana. Reflexiones sobre el Papiro Giessen 40 I* cit., 65 ss. part., continua però a percorrere un differente itinerario.

Romana donatorum, il registro annotato a Roma, nel quale venivano iscritti i nomi, l'età e l'*origo* dei *cives* divenuti tali per concessione viritana[81]. Esse consentono, forse, di colmare la lacuna delle ll. 8 e 9 del *P. Giessen* con una congettura radicalmente differente da quelle proposte a partire dalla sua *editio princeps* del 1910:

> ll. 35-37 … *his civitatem Romanam dedimus, salvo iure gentis et sine deminutione tributorum et vectigalium populi et fisci* «… noi concediamo loro la cittadinanza romana, fatto salvo il *ius* della loro tribù e senza sgravio delle tasse e dei tributi dovuti al popolo e al fisco».

Secondo William Seston[82], sulla base di un confronto tra la clausola di salvaguardia, introdotta, nelle linee 8 e 9 del Papiro Giessen, dal participio *ménontos*, e quella riferitaci dalla *Tabula Banasitana*, si potrebbe giungere alla seguente ipotesi di restituzione delle linee 8 e 9: *ménontos tou dikaíou tōn politeumátōn chorís tōn dedeitikíōn* («*salvo iure civitatum praeter dediticios*» «fatto salvo il diritto delle comunità politiche a eccezione dei *dediticii*»).

Sicché l'espressione "diritto delle comunità politiche" indicherebbe l'ordine giuridico di ciascuna *civitas* (*póleis*, *municipia*, *coloniae* etc): di conseguenza Caracalla avrebbe concesso a tutti gli abitanti la cittadinanza romana, anche ai *dediticii*, ma a questi ultimi non sarebbe stata garantita, a differenza degli altri *politéumata*, la tutela delle loro peculiari tradizioni giuridiche. È un'ipotesi che non mi convince: in effetti di un riconoscimento normativo delle consuetudini o dei diritti locali preesistenti non si avvertiva alcun bisogno[83].

Se, però, nelle parole *ménontos tou dikaíou tōn politeumátōn* (da confrontare con le espressioni *salvo iure gentis*, *salvo iure civitatum*) si cogliesse un riferimento all'ordine giuridico di ciascuna *civitas*, vale a dire all'assetto delle cose in ragione del quale ciascun *polítēs* e ciascun residente ha il suo *status* e, quindi, il suo *ius* (che non è sempre vantaggioso), riusciremmo forse a definire un quadro di ipotesi che renderebbe meno arduo lo scioglimento di questo nodo. Occorre senz'altro chiedersi se l'integrazione [*de*]*deitikíōn*, nel *P. Giessen* 40, sia l'unica verosimile[84]. A mio giudizio una differente congettura appare altrettanto se non, forse, più convincente alla luce del confronto con la *Tabula Banasitana*. La linea 9 potrebbe essere integrata con [*ad*]*deitikíōn* – una traslitterazione dal neutro *additicia*[85] – piuttosto che con [*de*]*deitikíōn* (8. …[*m*]*énontos* 9. [*tou dikaíou tōn politeum*]*átōn chōrís tōn* [*ad*]*deitikíōn*) «8. … restando salvo 9. il diritto delle comunità politiche a eccezione dei <regolamenti> addizionali» «*salvo iure civitatum praeter additicia <iura>*»[86].

---

[81] *ILMaroc* 94: vd. E. MIGLIARIO, *Gentes foederatae. Per una riconsiderazione dei rapporti romano-berberi in Mauretania Tingitana*, in *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei*, ser. IX, vol. X, fasc. 3 (1999) 427-457; A. TORRENT, *u.l.c.*, con altra bibl.

[82] W. SESTON, M. EUZENNAT, *La citoyenneté romaine au temps de Marc-Aurèle et de Commode d'après la Tabula Banasitana*, in *CRAI* (1971) 468-490.

[83] Vd. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale* cit., 133 ss., ove bibl.

[84] Lo escludeva esplicitamente, e già nel 1934, DE SANCTIS, *J. Stroux ancora sul Pap. Giss. 40 in rapporto con l'editto di Caracalla*, in *Scritti minori* VI.2 cit., 900 ss., sebbene non si possa condividere, anche alla luce dell'insieme degli studi posteriori, la sua ipotesi, secondo la quale il P. *Giessen* 40 col. I non conserva copia della *constitutio Antoniniana*.

[85] J.H. OLIVER, *Text of the Tabula Banasitana, A.D. 177*, in *AJPh* 93 (1972) 336-340.

[86] In tal caso potremmo immaginare che le linee 7-9 in latino suonassero in tal modo: *do omnibus … per universum orbem civitatem Romanam, salvo iure civitatum praeter additicia <iura>*. L'integrazione *chōr[ís] tōn [ad]deitikíōn*, proposta da J.H. OLIVER, *Text of the Tabula Banasitana* cit., 336-340 (cfr. ID., *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri* [Philadelphia 1989] 504), in luogo di quella più consueta *chōr[ís] tōn [de]deitikíōn*, è stata accolta da P. KUHLMANN, *Die Giessener literarischen Papyri und die Caracalla-*

Pertanto la clausola introdotta da *ménontos* non definirebbe la platea degli esclusi dal beneficio della cittadinanza: essa confermerebbe, piuttosto, tutti gli obblighi esistenti nei confronti delle *civitates* e delle altre comunità dell'ecumene romana, riconoscendo gli *addeitíkia*, ossia quei regolamenti addizionali a volte più favorevoli (è l'ipotesi delle immunità concesse ai veterani), a volte più sfavorevoli (è forse il caso dei contadini egizi legati alla propria *idía*).

Una clausola di salvaguardia, concepita in tal modo, consentirebbe di comprendere perché, dopo il 212, si riscuotesse ancora l'imposta *pro capite* (la *laographía*) da quanti erano stati, un tempo, Egizi. E d'altra parte, per ampliare la base contributiva dell'imposta di successione[87], Caracalla non avrebbe potuto rinunciare a gran parte delle altre entrate fiscali, certamente ancor più cospicue di quelle destinate a finanziare l'*aerarium militare*[88].

Erlasse. Edition, Übersetzung und Kommentar, Berichte und Arbeiten aus der Universitätsbibliotek und dem Universitätsarchiv Giessen, 46 (Giessen 1994) 234 ss., 236 s. part.; ID., *Papyrologie – Philologie – Alte Geschichte am Beispiel des Papyrus Gissensis 40*, in U. EGELHAAF-GAISER (ed.), *Kultur der Antike. Transdisziplinäres Arbeiten in den Altertumswissenschaften* (Berlin 2011) 257-277; P. KUHLMANN-T. BARNES, *Die Constitutio Antoniniana: der Bürgerrechtserlass von 212*, in B. PFERDEHIRT, M. SCHOLZ (edd.), *Bürgerrecht und krise. Die constitutio Antoniniana 212 n. Chr. und ihre innenpolitischen Folgen* cit., 45-50; K. BURASELIS, *Theía Dōreá. Meletes pano stin politikitis dynasteias ton seviron kai tin Constitutio Antoniniana* cit., (= *Theía Dōreá. Das göttlich-kaiserliche Geschenk. Studien zur Politik der Severer und zur Constitutio Antoniniana* cit., 6 e nt. 15, ne contesta il fondamento, rilevando come questo termine, un aggettivo sostantivato, sia estremamente raro nelle fonti (cfr. Celsus 39 *dig.* D. 50.16.98.1; Tertull. *de resurrectione* 52; Sch. Horat *Epod.* 1.1.95; Isid. *de natura rerum* 1.7) e, allo stesso tempo, come esso appaia non idoneo a esprimere i significati racchiusi nella clausola di salvaguardia attestata dalla *Tabula Banasitana*. Il primo rilievo è senz'altro esatto: ma, forse, Kostas Buraselis eccede nelle sue critiche, quando, da questa constatazione, vuol dedurre conclusioni tanto apodittiche. Il secondo mi sembra, invece, contraddetto dagli elementi esposti in precedenza. Peraltro nulla vieta di attribuire a Caracalla e alla sua cancelleria la parola latina *additicia*: essa non appare, poi, molto più sorprendente di *asp<e>ratura*, un termine impiegato da Adriano in una epistola nella quale egli trattava di alcune questioni concernenti la pubblica banca di Pergamo (*OGIS* 484, l. 25).

[87] *Vicesima* o, con Caracalla, *decima hereditatum*: cfr. Dio (Xiph.) 77(78).9.5. Vd., a tal riguardo, V. MAROTTA, *Tre riflessioni sulla cittadinanza: da Roma antica al mondo attuale*, in *IAH* 5 (2013) 60 ss., ove altri ragguagli bibliografici.

[88] Vd. S.E. PHANG, *Roman Military Service* cit., 163, ove bibl.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica
Direttore: Lanfranco Ferroni
Co-direttori: Giuseppe Giliberti, Luigi Mari, Lucio Monaco.

Direttore responsabile
Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Realino Marra, Guido Maggioni, Paolo Morozzo Della Rocca, Paolo Pascucci, Paolo Polidori, Eduardo Rozo Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.
redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Enrico Moroni, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Alberto Clini, Darjn Costa, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilaria Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desiree Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**

Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.